

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 8 aprile 2006

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 2006, n. 3.

Disposizioni inerenti alle strutture ricettive denominate «bed and breakfast» relative all'anno 2006 Pag. 3

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 2006, n. 4.

Sistema regionale per la ricerca e l'innovazione ... Pag. 3

LEGGE REGIONALE 1° febbraio 2006, n. 5.

Conservazione e valorizzazione sociale delle linee e degli immobili ferroviari dismessi o inutilizzati Pag. 6

LEGGE REGIONALE 1° febbraio 2006, n. 6.

Modifica della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del consiglio e della giunta regionale).
Pag. 7

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 2 gennaio 2006, n. 1.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 e bilancio pluriennale 2006-2008 a legislazione vigente e programmatico Pag. 7

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 2006, n. 2.

Servizio civile in Lombardia Pag. 7

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 2006, n. 3.

Modifiche a leggi regionali in materia di agricoltura.
Pag. 11

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
12 dicembre 2005, n. 0434/Pres.

Legge regionale n. 14/2002, art. 23, decreto del Presidente della Regione n. 0165/2003, art. 67 - Regolamento per l'esecuzione dei lavori in economia della direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna. Approvazione Pag. 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
12 dicembre 2005, n. 0435/Pres.

Regolamento recante «Modifiche al regolamento per la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione ed erogazione dei finanziamenti alle associazioni, cooperative sociali di tipo B e fondazioni ONLUS operanti nel territorio regionale, per il rinnovo del parco mezzi utilizzati ai fini della mobilità di soggetti diversamente abili». Approvazione Pag. 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
14 dicembre 2005, n. 0440/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione di sovvenzioni a enti, istituti, associazioni, consorzi e comitati organizzatori di celebrazioni pubbliche, convegni e congressi nell'ambito del territorio regionale di competenza della direzione centrale segretariato generale e riforme istituzionali previste dall'art. 1, punto 3a) della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23 e successive modifiche ed integrazioni. Approvazione Pag. 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
14 dicembre 2005, n. 0441/Pres.

Legge regionale n. 30/1984, capo IX - legge regionale n. 4/2005 - Regolamento in materia di incentivi concessi dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura a favore del comparto industriale, per l'utilizzo di nuove tecniche di gestione aziendale. Approvazione Pag. 17

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
16 dicembre 2005, n. 0442/Pres.

Legge regionale n. 18/2004, art. 16 (riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive). Modalità applicabili per la concessione di aiuti individuali da notificare singolarmente alla Commissione europea, quali progetti di aiuto, a favore delle imprese agricole, singole ed associate in difficoltà. Approvazione Pag. 21

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
16 dicembre 2005, n. 0443/Pres.

Legge regionale n. 22/2005, art. 15. Regolamento per la disciplina della tenuta del registro regionale delle imprese esercenti l'attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente. Approvazione. Pag. 21

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
20 dicembre 2005, n. 0444/Pres.

Legge regionale n. 23/2002, art. 6, comma 49. Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge n. 1329/1965. Approvazione modifiche. Pag. 22

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 2006, n. 1.

Proroga dei termini della legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 «Piano faunistico venatorio regionale (1996-2001)». Pag. 26

LEGGE REGIONALE 3 febbraio 2006, n. 2.

Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006 Pag. 27

LEGGE REGIONALE 3 febbraio 2006, n. 3.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 e pluriennale 2006-2008 Pag. 27

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 3 marzo 2006, n. 2.

Modifiche all'art. 10 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29, in materia di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Pag. 27

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 2006, n. 1.

Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1999, n. 44, recante: Norme per il riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica. Disposizioni in materia di composizione dei consigli di amministrazione. Pag. 28

LEGGE REGIONALE 10 febbraio 2006, n. 2

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 21 giugno 1996, n. 38: Legge quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa. Pag. 29

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 2006, n. 1.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2006 Pag. 29

LEGGE REGIONALE 8 febbraio 2006, n. 2.

Ricostituzione della Commissione per l'Autoriforma del Molise Pag. 30

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 2006, n. 3.

Disposizioni inerenti alle strutture ricettive denominate «bed and breakfast» relative all'anno 2006.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 4 del 26 gennaio 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sospensione della alinea del comma 4 dell'art. 15-bis della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31, inerente al periodo complessivo di apertura delle strutture ricettive denominate «bed and breakfast».

1. Al fine di incrementare l'offerta turistica in occasione dei XX Giochi olimpici invernali «Torino 2006» e considerata l'eccezionalità dell'evento, l'applicazione della linea del comma 4 dell'art. 15-bis della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31 (Disciplina delle strutture ricettive extra-alberghiere), come inserito dalla legge regionale 13 marzo 2000, n. 20, inerente al periodo complessivo di apertura delle strutture ricettive denominate «bed and breakfast», è sospesa dal 10 gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.

Art. 2.

Comunicazione all'agenzia di accoglienza e promozione turistica locale

1. Entro sette giorni dall'entrata in vigore della legge, l'esercente l'attività di «bed and breakfast» comunica all'agenzia di accoglienza e promozione turistica locale (ATL), competente per territorio, l'articolazione del calendario di apertura per l'anno 2006 che sostituisce il precedente inviato ai sensi dell'art. 15-bis, comma 10, della legge regionale n. 31/1985.

Art. 3.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 47 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 23 gennaio 2006

BRESSO

06R0153

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 2006, n. 4.

Sistema regionale per la ricerca e l'innovazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 5 del 2 febbraio 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Piemonte, nell'esercizio della propria potestà legislativa concorrente in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi prevista dall'art. 117 della Costituzione, organizza, promuove e coordina il sistema regionale della ricerca all'interno dello Spazio europeo della ricerca.

Art. 2.

Obiettivi

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, la Regione Piemonte, nell'ottica di uno sviluppo sostenibile e nel rispetto degli indirizzi comunitari a sostegno della società della conoscenza, persegue i seguenti obiettivi:

a) la promozione della ricerca e dell'innovazione attraverso le seguenti azioni:

1) contribuire alla promozione della ricerca e dell'innovazione in campo scientifico, tecnologico ed umanistico;

2) favorire la creazione di opportunità di finanziamenti per la ricerca;

3) promuovere l'attrattività della Regione Piemonte nei confronti di studenti, studiosi e ricercatori italiani, europei ed extracomunitari, in particolare dei ricercatori italiani operanti all'estero;

4) favorire gli investimenti in capitale umano e sostenere la formazione dei giovani ricercatori;

5) sostenere il trasferimento tecnologico e tutelare la conoscenza;

6) promuovere il sistema della ricerca piemontese nell'ambito della ricerca europea valorizzando le collaborazioni internazionali;

b) le modalità di consolidamento del sistema della ricerca attraverso le seguenti azioni:

1) favorire lo svolgimento delle molteplici competenze presenti sul territorio regionale anche con l'obiettivo di realizzare una rete tra le realtà della ricerca e il sistema produttivo;

2) realizzare infrastrutture immateriali intese come reti di formazione del sapere che costituiscano elementi di organizzazione e di supporto alle attività;

3) sostenere interventi in materia di ricerca e innovazione in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale ed europea, coerentemente con accordi ed iniziative a carattere nazionale ed interregionale, tenendo conto della specificità regionale;

4) favorire, incrementare e consolidare la competitività del sistema territoriale piemontese selezionando progetti innovativi e buone pratiche;

5) promuovere l'interazione tra i soggetti operanti nel sistema;

6) sviluppare una più stretta integrazione tra ricerca di base e ricerca applicata;

7) sostenere azioni che coniugano ricerca, trasferimento tecnologico e alta formazione in particolare per quanto riguarda gli investimenti ritenuti strategici;

8) favorire, incrementare e sostenere le azioni di progettazione e tutela della proprietà intellettuale, ed in particolare gli interventi destinati al trasferimento tecnologico a favore delle piccole e medie imprese;

9) integrare le politiche regionali di settore e le risorse, strutturali e finanziarie, pubbliche e private;

10) favorire l'integrazione della ricerca e innovazione nelle politiche di settore, sviluppando la convergenza di ambiti disciplinari differenti;

c) la valutazione sistematica degli effetti attraverso le seguenti azioni:

1) promuovere a tutti i livelli l'adozione di criteri e metodi di valutazione oggettivi e internazionalmente accettati;

2) adottare criteri e metodi di verifica dei risultati ottenuti;

3) promuovere, sostenere e divulgare la cultura della ricerca, favorire la conoscenza dei programmi, delle attività e opportunità, dei risultati conseguiti.

2. La Regione, nel rispetto dei principi di cui all'art. 33 della Costituzione, riconoscendo il ruolo delle università nel campo della ricerca e della didattica, assegna agli atenei un ruolo centrale nello sviluppo della ricerca di alta qualità, anche favorendo la creazione di poli specialistici e multidisciplinari della ricerca.

Art. 3.

Sistema regionale della ricerca

1. Concorrono allo sviluppo del sistema regionale della ricerca i soggetti pubblici e privati che abbiano come finalità l'attuazione di programmi per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico al sistema produttivo; concorrono inoltre allo sviluppo del sistema:

a) le organizzazioni economiche e sociali di categoria;

b) le fondazioni culturali;

c) le fondazioni di origine bancaria e gli istituti bancari;

d) le autonomie locali e funzionali;

e) le aziende sanitarie regionali;

f) il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL);

g) la Direzione regionale del Ministero dell'istruzione, università e ricerca (MIUR).

2. I soggetti di cui al comma 1 sono considerati componenti del sistema a condizione che abbiano una stabile organizzazione sul territorio regionale.

Art. 4.

Linee generali di intervento

1. Il Consiglio regionale, coerentemente con gli orientamenti comunitari in materia di ricerca e gli indirizzi del piano nazionale per la ricerca, approva, su proposta della giunta regionale, una delibera che identifica le linee generali d'intervento per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1 e fissa l'insieme delle risorse finanziarie occorrenti per l'attuazione delle medesime.

2. La proposta della giunta regionale, di cui al comma 1, è trasmessa al consiglio regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge.

Art. 5.

Programma triennale della ricerca

1. Sulla base delle linee generali di intervento di cui all'art. 4 ed in armonia con gli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economica e finanziaria regionale, la giunta regionale, entro sessanta giorni dall'approvazione delle linee generali di intervento, approva con proprio atto deliberativo il programma triennale della ricerca, previo parere vincolante della commissione consiliare competente, che si esprime inderogabilmente entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

2. Il programma individua le aree ed i settori d'intervento, definisce le azioni e gli obiettivi ritenuti strategici, fissa i criteri generali e gli assi d'intervento, stabilisce i criteri di valutazione dei progetti e assegna le risorse disponibili per macrosettori di intervento, comprensivi dei fondi per la ricerca previsti in base a normative di settore.

3. Il programma è suscettibile di revisione ed aggiornamento periodico da parte della giunta regionale con le medesime modalità di cui al comma 1.

4. Al fine di assicurare lo sviluppo del sistema regionale della ricerca, gli interventi negli specifici settori di competenza regionale sono raccordati con quelli finanziati dalla presente legge e con le misure relative agli interventi di ricerca e innovazione previste dal programma pluriennale di intervento per le attività produttive di cui all'art. 6 della legge regionale 22 novembre 2004, n. 34 (Interventi per lo sviluppo delle attività produttive).

Art. 6.

Comitato regionale per la ricerca e l'innovazione

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge è istituito il comitato regionale per la ricerca e l'innovazione, quale organismo di raccordo, consultazione e partecipazione della comunità regionale.

2. Al comitato compete:

a) concorrere all'elaborazione delle linee generali di intervento di cui all'art. 4;

b) contribuire alla definizione del programma triennale della ricerca di cui all'art. 5;

c) favorire la collaborazione e l'interazione fra i soggetti che operano nell'ambito del sistema regionale della ricerca di cui all'art. 3.

3. Il comitato è composto dai seguenti soggetti:

a) il Presidente della giunta regionale o l'assessore regionale delegato;

b) un rappresentante dell'Università degli studi di Torino;

c) un rappresentante del Politecnico di Torino;

d) un rappresentante dell'Università del Piemonte Orientale;

e) un rappresentante dell'Università di Scienze gastronomiche del Piemonte;

f) un rappresentante della Compagnia di San Paolo;

g) un rappresentante della Fondazione CRT;

h) un rappresentante di Confindustria Piemonte;

i) un rappresentante di Federapi Piemonte;

j) un rappresentante delle Confederazioni artigiane;

k) un rappresentante di Unioncamere Piemonte;

l) un rappresentante dell'Associazione delle Fondazioni delle Casse di risparmio piemontesi;

m) un rappresentante della Direzione regionale del MIUR;

n) rappresentanti di enti individuati dalla giunta regionale con proprio provvedimento in numero non superiore a venticinque.

4. Gli enti di cui al comma 3, lettera n) sono individuati dalla giunta regionale in modo da garantire la partecipazione, anche a rotazione:

a) delle associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali;

b) delle associazioni maggiormente rappresentative del terzo settore ed ambientaliste;

c) dei parchi scientifici e tecnologici piemontesi in forma associata;

d) degli enti di ricerca pubblici e privati di maggiore rilevanza, anche tenendo conto della loro articolazione sul territorio nazionale;

e) delle fondazioni culturali piemontesi più prestigiose che operano nel campo della ricerca e dell'innovazione;

f) delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale;

g) delle associazioni maggiormente rappresentative dell'istruzione superiore;

h) delle associazioni maggiormente rappresentative del commercio e dell'agricoltura.

5. I membri del comitato sono nominati con decreto del Presidente della giunta regionale, previa designazione del rispettivo ente o associazione rappresentativa e rimangono in carica per la durata della legislatura e comunque fino al rinnovo dell'organismo.

6. Possono comunque partecipare alle sedute del comitato rappresentanti dell'Unione europea e del Governo italiano designati dagli organi competenti in materia di ricerca e di innovazione.

7. Il comitato si avvale della consulenza della commissione scientifica di cui all'art. 8.

8. Il comitato disciplina, con proprio regolamento, le modalità di organizzazione e funzionamento.

9. Il comitato riferisce annualmente sul proprio operato alla commissione consiliare competente.

10. La presidenza del comitato nonché del comitato ristretto di cui all'art. 7 spettano al Presidente della giunta regionale o all'assessore delegato. Il Presidente, in relazione alle tematiche da trattare, può disporre la partecipazione di ulteriori componenti provenienti dall'amministrazione regionale.

Art. 7.

Comitato ristretto

1. Organo esecutivo del comitato di cui all'art. 6 è il comitato ristretto.

2. Il comitato ristretto è composto dai rappresentanti indicati nell'art. 6, comma 3, lettere *a), b), c), d), e), f), g), h), i), j)* da un rappresentante tra quelli designati dagli enti di ricerca pubblici individuabili in base all'art. 6, comma 4, lettera *d)*, e da un rappresentante tra quelli designati dalle organizzazioni individuabili in base all'art. 6, comma 4, lettere *f), g)* e *h)*, cooptati a rotazione dal Presidente del Comitato ristretto.

3. Il comitato ristretto formula le proposte di cui all'art. 6 comma 2, lettere *a)* e *b)* e le illustra al comitato regionale per la ricerca e l'innovazione che le sottopone alla giunta regionale.

Art. 8.

Commissione scientifica

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale, con proprio provvedimento, istituisce la commissione scientifica e ne definisce le modalità di organizzazione e di funzionamento.

2. La commissione, di carattere multidisciplinare, è organo di consulenza della giunta regionale in materia di valutazione, analisi e previsione su problematiche e tendenze della ricerca a livello regionale, nazionale ed internazionale e di consulenza al comitato regionale per la ricerca e l'innovazione ai sensi dell'art. 6, comma 7.

3. La commissione formula pareri:

a) sulle linee generali di intervento e sul programma triennale della ricerca;

b) sui sistemi e sui metodi di valutazione delle attività di ricerca adottati in base a quanto previsto dall'art. 10.

4. La commissione è composta da cinque studiosi o ricercatori di fama internazionale, scelti tra docenti universitari, ricercatori e personalità di alta qualificazione scientifica. La commissione può altresì avvalersi di esperti esterni entro i limiti fissati con provvedimento della giunta regionale.

5. La commissione dura in carica per la durata della legislatura e comunque fino al rinnovo dell'organismo ed elegge al suo interno un Presidente.

6. La commissione presenta annualmente alla giunta regionale una relazione sulla attività svolta e sulle proposte formulate.

7. Ai componenti della commissione spettano i compensi determinati dalla giunta regionale con apposito provvedimento, in deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (compensi ai componenti commissioni, consigli, comitati e collegi operanti presso l'amministrazione regionale).

Art. 9.

Coordinamento tecnico regionale per la ricerca e l'innovazione

1. È istituito il coordinamento tecnico regionale per la ricerca e l'innovazione, allo scopo di raccordare gli interventi attuativi delle politiche regionali, favorire la circolazione delle informazioni e dei dati all'interno dell'amministrazione regionale, e garantirne la diffusione presso i soggetti che concorrono allo sviluppo ed al monitoraggio del sistema regionale della ricerca. Il coordinamento formula alla giunta regionale le proposte di interventi integrati, con particolare riferimento a quelli che collegano ricerca, innovazione e attività produttive.

2. Con proprio provvedimento la giunta regionale individua le strutture regionali che partecipano al coordinamento.

3. Con il provvedimento di cui al comma 2 è individuata la struttura regionale a cui sono affidate le seguenti funzioni:

a) segreteria e supporto al comitato regionale per la ricerca e l'innovazione previsto dall'art. 6 e alla commissione scientifica prevista dall'art. 8;

b) raccolta, aggiornamento, elaborazione e diffusione delle informazioni sul sistema regionale della ricerca attraverso un adeguato sistema informativo.

Art. 10.

Attività di valutazione

1. I progetti ed i programmi di ricerca finanziati con risorse di provenienza regionale sono sottoposti ai seguenti livelli di valutazione:

a) valutazione preliminare per accedere al finanziamento;

b) valutazione contestuale allo svolgimento dell'attività di ricerca;

c) valutazione dei risultati conseguiti.

2. I sistemi e metodi di valutazione per l'esame dei progetti e dei programmi di ricerca di cui al comma 1, sono individuati dalla giunta regionale su proposta della commissione scientifica, di cui all'art. 8.

3. La giunta regionale nomina un nucleo di valutazione esterno, composto da cinque studiosi o ricercatori di fama internazionale. Il nucleo dura in carica per l'intera legislatura e comunque fino al rinnovo dell'organismo ed elegge al suo interno un presidente.

4. Al nucleo previsto dal comma 3 spetta la valutazione di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)* secondo le modalità definite al comma 2.

5. Il nucleo di valutazione invia alla giunta regionale, con cadenza annuale, una relazione concernente i risultati conseguiti nell'attuazione delle politiche regionali.

6. Ai componenti del nucleo spettano i compensi determinati dalla giunta regionale con apposito provvedimento, in deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale n. 33/1976.

Art. 11.

Clausola valutativa

1. La giunta regionale rende conto periodicamente al consiglio regionale dello stato di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di sviluppo e promozione della ricerca e dell'innovazione tecnologica, nonché in ordine alla realizzazione ed all'organizzazione del sistema regionale della ricerca.

2. Trascorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale presenta al consiglio regionale una relazione dalla quale emerga una rendicontazione in merito all'istituzione del comitato di cui all'art. 6 e della commissione scientifica di cui all'art. 8 ed alle relative modalità organizzative, operative e funzionali.

3. Trascorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale presenta annualmente al consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione del programma triennale di cui all'art. 5, dalla quale emergano dati e indicatori di natura quantitativa e qualitativa circa lo stato di attuazione delle politiche e degli interventi regionali in materia di ricerca e innovazione e in particolare relativi:

a) al quadro dei finanziamenti assegnati ai beneficiari e alla descrizione qualitativa e quantitativa dei progetti finanziati;

b) alle attività di promozione ed informazione promosse ed adottate;

c) alle ricadute occupazionali, formative ed economiche degli investimenti.

4. La relazione di cui al comma 3 da altresì conto del raccordo degli interventi attuativi delle politiche regionali in materia di ricerca e dello stato di attuazione del sistema informativo di cui all'art. 9 e fornisce inoltre informazioni analitiche in ordine al tasso di sviluppo ed incremento della ricerca e dell'innovazione tecnologica attribuibile all'attuazione degli interventi legislativi, anche in considerazione del saldo di mobilità attiva e passiva dei ricercatori nei confronti della Regione.

Art. 12.

Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedano l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui gli aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari d'esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato.

Art. 13.

Fondo unico per la ricerca e l'innovazione

1. In via subordinata all'approvazione del progetto di riordino normativo di cui all'art. 15 è istituito, all'interno del bilancio regionale, il fondo unico per la ricerca e l'innovazione, finalizzato al finanziamento organico del sistema regionale della ricerca di cui all'art. 3.

Art. 14.

Norma transitoria

1. Nelle more dell'istituzione del comitato regionale per la ricerca e l'innovazione di cui all'art. 6 e della commissione scientifica di cui all'art. 8 e per un periodo non superiore a centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, opera il coordinamento interistituzionale per la ricerca già istituito dalla giunta regionale.

Art. 15.

Norma finale

1. Entro dodici mesi dall'approvazione della presente legge la giunta regionale presenta al Consiglio regionale una proposta di riordino normativo delle disposizioni di settore in materia di finanziamento ai programmi e progetti per la ricerca e l'innovazione al fine di incrementare l'efficienza, l'efficacia e l'integrazione delle politiche regionali.

Art. 16.

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale 2006-2008 la spesa complessiva di 270 milioni di euro, così ripartita: 40 milioni di euro nell'anno 2006, di cui:

10 milioni di euro a valere sulla Unità previsionale di base (UPB) 08032 - (Programmazione e statistica - Val. Progetti prop. Atti progr. Negoziata - titolo II - Spese di investimento);

20 milioni di euro a valere sulla UPB 16032 (Industria - Promozione e sviluppo delle P.M.I. - titolo II - Spese di investimento);

3 milioni di euro a valere sulla UPB 27011 (Sanità pubblica Igiene e Sanità pubblica - titolo I - Spese correnti);

4,5 milioni di euro a valere sulla UPB 12041 (Sviluppo dell'agricoltura Servizi di sviluppo agricolo - titolo I - Spese correnti);

2,5 milioni di euro a valere sulla UPB 22992 (Tutela ambientale Gestione rifiuti direzione - titolo II - Spese di investimento);

80 milioni di euro nell'anno 2007 e 150 milioni di euro nell'anno 2008, assegnando il 3% della spesa in parte corrente ed il 97% per investimenti.

2. Agli oneri finanziari di carattere generale valutati, per l'anno 2006, in 3 milioni di euro, compresi i compensi destinati ai componenti della commissione scientifica di cui all'art. 8 ed ai componenti del nucleo di valutazione di cui all'art. 10 si fa fronte con gli stanziamenti a valere sulla UPB 08991 (Programmazione e statistica. Direzione - titolo I - Spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006.

3. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2 per gli anni 2007 e 2008 si provvede ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2, (legge finanziaria per l'anno 2003).

Art. 17.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 30 gennaio 2006

BRESSO

06R0121

LEGGE REGIONALE 1° febbraio 2006, n. 5.
Conservazione e valorizzazione sociale delle linee e degli immobili ferroviari dismessi o inutilizzati.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Piemonte* n. 6 del 9 febbraio 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Acquisizione di linee ferroviarie dismesse

1. La Regione Piemonte acquisisce linee ferroviarie dismesse col fine primario di mantenerne intatto il tracciato e di adibirle ad usi che consentano il mantenimento dell'armamento, quali l'esercizio saltuario di treni storici, o turistici, o il transito di cicli ferroviari.

2. La Regione svolge direttamente le attività di cui al comma 1, o le affida in concessione ad enti locali, ad associazioni, o al Museo ferroviario piemontese, istituito con legge regionale 26 luglio 1978, n. 45 (Istituzione del Museo ferroviario piemontese).

3. Verificata l'impossibilità o l'anti economicità di procedere ai sensi del comma 1, la Regione utilizza le linee ferroviarie dismesse per la realizzazione di piste ciclabili, o per altre attività di pubblico interesse.

Art. 2.

Acquisizione di fabbricati ferroviari

1. La Regione, per consentire e valorizzare attività di pubblico interesse, acquisisce fabbricati ferroviari dismessi, o inutilizzati e li affida gratuitamente ai comuni, sul cui territorio insistono tali beni.

Art. 3.

Acquisizione di linee e fabbricati da parte di enti locali e del Museo ferroviario piemontese

1. La Regione concede contributi agli enti locali e al Museo ferroviario piemontese finalizzati all'acquisizione diretta di linee ferroviarie dismesse, di fabbricati ferroviari dismessi o inutilizzati.

2. La concessione dei contributi di cui al comma 1 avviene nel rispetto delle modalità definite nell'art. 4.

Art. 4.

Piani di recupero e gestione

1. La giunta regionale valuta i piani di recupero delle linee e degli immobili ferroviari inutilizzati presentati dai comuni sul cui territorio insistono tali beni, dalle associazioni interessate ivi presenti e dal Museo ferroviario piemontese.

2. La valutazione di cui al comma 1 avviene sulla base di apposito regolamento che individua i criteri cui attenersi.

Art. 5.

Programma annuale

1. La giunta regionale, valutati i piani di recupero e gestione di cui all'art. 4, con propria deliberazione, previa acquisizione del parere della commissione consiliare competente e nel rispetto delle finalità della presente legge, presenta un programma annuale di acquisizione di linee ferroviarie dismesse e di fabbricati ferroviari dismessi o inutilizzati.

Art. 6.

Norma finanziaria

1. Per gli interventi di cui agli articoli 1, 2 e 3, valutati in 1 milione di euro per ciascun anno del triennio 2006-2008, si fa fronte con le risorse finanziarie dell'unità previsionale di base (UPB) 26022 (Trasporti - Viabilità ed impianti fissi, titolo II, spese di investimento) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008.

2. Per gli anni successivi si fa fronte con le risorse finanziarie individuate con le modalità previste dall'art. 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'art. 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 1° febbraio 2006

BRESSO

(Omissis)

06R0126

LEGGE REGIONALE 1° febbraio 2006, n. 6.

Modifica della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del consiglio e della giunta regionale).

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Piemonte* n. 6 del 9 febbraio 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 10/1972

1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 10/1972, la parola: «domicilio» è sostituita dalla seguente: «residenza».

2. Al comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 10/1972, le parole: «il domicilio ed il capoluogo della Regione» sono sostituite dalle seguenti: «la residenza e il capoluogo della Regione, sino ad una distanza massima pari a quella esistente tra il capoluogo regionale e il comune piemontese più lontano».

Art. 2.

Integrazione alla legge regionale n. 39/1998

1. Alla fine del comma 4 dell'art. 1 della legge regionale n. 39/1998 è aggiunto il seguente periodo: «Il personale addetto agli uffici di cui ai commi 1 e 2 può essere altresì individuato tra il personale di società a partecipazione pubblica. In tal caso, le modalità di utilizzo e di rimborso della spesa, nell'ambito delle risorse di cui al comma 3, sono definite da apposita convenzione tra le parti».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 1° febbraio 2006

BRESSO

(Omissis)

06R0127

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 2 gennaio 2006, n. 1.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 e bilancio pluriennale 2006-2008 a legislazione vigente e programmatico.

(Pubblicata nel 1^a suppl. ord. al *Bollettino ufficiale della Regione Lombardia* n. 1 del 3 gennaio 2006)

(Omissis).

06R0141

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 2006, n. 2.

Servizio civile in Lombardia.

(Pubblicata nel 2^o suppl. ord. al *Bollettino ufficiale della Regione Lombardia* n. 1 del 5 gennaio 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La presente legge, nel rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, degli articoli 2, 3, 4, 11, 52, 117 e 118 della Costituzione, della legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale) ed in attuazione dell'art. 3 dello Statuto regionale, definisce il ruolo della Regione nella realizzazione del servizio civile prestato su base volontaria, di seguito denominato servizio civile, e identifica gli strumenti necessari allo scopo.

2. Finalità della presente legge è la più ampia diffusione, nel contesto della società lombarda, dell'esperienza di servizio civile come momento di educazione alla cittadinanza attiva, alla solidarietà e al volontariato.

3. In particolare, la presente legge si prefigge di:

a) attuare, sostenere e sviluppare il servizio civile regionale, con il concorso delle istituzioni, degli enti pubblici e privati e degli organismi rappresentativi della società civile, quale ulteriore risorsa della Regione e delle comunità locali negli ambiti tradizionali dei servizi del sistema del welfare e nelle aree di specifico interesse quali la difesa dell'ambiente, la tutela, la conservazione e la fruizione del patrimonio artistico e culturale, la protezione civile;

b) valorizzare le forme di cittadinanza attiva, assicurando l'accesso al servizio civile regionale ai giovani e alle giovani, proponendo agli stessi l'opportunità di acquisire, tramite l'esperienza in uno o più settori di intervento, nuove competenze nell'ambito del proprio percorso formativo e professionale e di acquisire una maggiore consapevolezza e responsabilità dei diritti umani e dei temi sociali;

c) promuovere, attraverso lo sviluppo dei progetti di servizio civile regionale, il senso di appartenenza alla comunità regionale, nazionale ed internazionale sviluppando gli interventi di integrazione e di coesione sociale;

d) valorizzare e sostenere, attraverso i progetti e gli interventi del servizio civile regionale, il terzo settore e il sistema delle autonomie locali e funzionali.

4. Il servizio civile regionale si basa sui principi di responsabilità e di solidarietà sociale, attraverso la partecipazione e l'impegno volontario dei giovani a realizzare, nell'interesse generale, forme di cittadinanza partecipata al fine della promozione dei diritti umani, di una cultura della pace e del benessere della comunità.

Art. 2.

Funzioni della Regione

1. La giunta regionale svolge, tramite la struttura regionale competente individuata con apposito provvedimento, le funzioni relative al sistema del servizio civile in Lombardia ed in particolare:

a) cura la gestione e l'aggiornamento dell'albo regionale del servizio civile di cui all'art. 4;

b) programma, istruisce e approva i progetti previsti dagli articoli 5 e 8;

c) effettua il monitoraggio, il controllo e la verifica dell'attuazione dei progetti;

d) cura i rapporti con l'Ufficio nazionale per il servizio civile (UNSC);

e) esercita le altre funzioni espressamente attribuite dalla presente legge.

2. La giunta regionale, nel rispetto della presente legge e del regolamento di cui all'art. 15, elabora ogni tre anni una proposta di programma con la quale stabilisce gli indirizzi per l'organizzazione e la promozione di:

a) azioni di informazione, orientamento e formazione utili al sistema;

b) studi, ricerche e indagini sull'andamento del servizio civile;

c) occasioni di confronto e collaborazione fra tutti i soggetti coinvolti nel sistema regionale del servizio civile di cui all'art. 6;

d) iniziative finalizzate al reperimento delle risorse economiche destinate a implementare il fondo di cui all'art. 16, in particolare mediante incremento dei finanziamenti da parte di fondazioni bancarie, istituti di credito, aziende pubbliche e private.

Art. 3.

Azioni regionali in materia di servizio civile nazionale

1. La Regione esercita, nell'ambito del servizio civile nazionale, tutte le funzioni previste dalla legislazione nazionale.

2. In particolare, nell'ambito di questa competenza, la struttura regionale competente esercita le funzioni istruttorie e decisivi relative ai progetti.

3. Con il regolamento di cui all'art. 15 sono definite:

a) la trasmissione all'UNSC dei progetti di cui alla legge n. 64/2001;

b) l'attività di monitoraggio e controllo dell'attuazione dei progetti;

c) l'organizzazione dei corsi di formazione;

d) l'attività di informazione sul servizio civile;

e) le modalità per il rilascio dell'attestato di effettuazione del servizio civile.

Art. 4.

Albo regionale del servizio civile

1. È istituito, presso la struttura regionale competente, l'albo regionale del servizio civile, al quale si possono iscrivere gli enti e le organizzazioni che attuano progetti o sono coinvolti in attività collegate allo svolgimento del servizio civile di cui all'art. 3 della legge n. 64/2001, sul territorio regionale.

2. L'albo è articolato in due sezioni, così denominate:

a) sezione anagrafica alla quale possono iscriversi:

1) le sedi locali di assegnazione degli enti di servizio civile presenti in più regioni;

2) i coordinamenti regionali di enti di servizio civile che svolgono unicamente la loro attività sul territorio lombardo;

3) le associazioni dei volontari di servizio civile;

b) sezione speciale alla quale possono iscriversi:

1) gli enti aventi la sede legale sul territorio regionale;

2) gli enti che costituiscono articolazione a carattere regionale o subregionale, con natura giuridica autonoma, di ente a carattere nazionale;

3) le associazioni, i consorzi e le federazioni di enti pubblici o privati, aventi sede sul territorio regionale, a condizione che gli stessi, ovvero i singoli enti che li compongono, non siano sede di servizio di enti presenti in più regioni.

3. La struttura regionale competente provvede, con cadenza annuale, alla verifica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione, disponendo la cancellazione degli enti sprovvisti dei requisiti.

4. Le modalità per la tenuta e l'aggiornamento dell'albo, i requisiti e le procedure per l'iscrizione sono disciplinati dal regolamento di cui all'art. 15.

Art. 5.

Progetti del servizio civile

1. La struttura regionale competente cura l'istruttoria del procedimento di approvazione dei progetti di cui all'art. 3 e ne redige la graduatoria.

2. La direzione generale competente nomina una commissione di valutazione, composta pariteticamente da esperti, scelti fra funzionari regionali e soggetti esterni competenti nel settore, che valuta i progetti ed attribuisce ad essi un punteggio in relazione a:

a) capacità di assicurare la conformità alla programmazione regionale;

b) orientamento all'inserimento sociale;

c) partecipazione di una pluralità di enti sia pubblici che privati, soprattutto se collegati in rete;

d) previsione di crediti formativi od occupazionali.

Capo II

IL SERVIZIO CIVILE IN LOMBARDIA

Art. 6.

Il sistema del servizio civile lombardo

1. Il sistema del servizio civile lombardo è la rete delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici ed istituzioni, del terzo settore, del mondo del lavoro e della formazione, che cooperano sul territorio lombardo per il perseguimento della finalità di cui all'art. 1, comma 2, secondo quanto previsto dalla presente legge e dal regolamento di cui all'art. 15.

Art. 7.

Formazione per il servizio civile

1. I volontari e gli operatori locali di progetto degli enti iscritti alle due sezioni dell'albo regionale del servizio civile partecipano, gratuitamente, a corsi di formazione generale, curata dal sistema formativo regionale, dagli atenei lombardi e dagli stessi enti del servizio civile.

2. La formazione specifica è svolta dagli enti che partecipano ai progetti, secondo le modalità previste nel regolamento di cui all'art. 15.

3. La Regione svolge, tramite la struttura regionale competente ovvero conferendone l'esercizio ad altri soggetti, le seguenti attività:

a) l'organizzazione e la promozione di corsi, anche a livello provinciale;

b) il rilascio della certificazione relativa alle competenze acquisite dai volontari e dagli operatori locali di progetto, sia in sede di formazione sia in sede di attuazione dei progetti;

c) la promozione di intese fra la Regione, gli atenei lombardi, il sistema scolastico lombardo, le categorie di settore, il sindacato e il sistema regionale della formazione professionale, per il riconoscimento dei crediti formativi e occupazionali derivanti dalle competenze acquisite dai volontari e dagli operatori locali di progetto, sia in sede di formazione sia in sede di attuazione dei progetti;

d) l'elaborazione di piani di addestramento e intervento relativi a pubbliche calamità e a eventi di protezione civile, in collaborazione con la direzione generale regionale competente in materia.

4. Per l'aggiornamento dei piani formativi, la verifica dell'erogazione della formazione, del suo gradimento e dei risultati ottenuti è istituito l'Organismo regionale permanente sulla formazione per il servizio civile, i cui componenti sono scelti fra i rappresentanti degli atenei lombardi, del sistema scolastico lombardo, del sistema regionale della formazione professionale e degli enti iscritti alle due sezioni dell'albo di cui all'art. 4.

Art. 8.

Progetti sperimentali

1. La Regione predispone le attività necessarie alla realizzazione di progetti sperimentali di servizio civile lombardo, autonomamente finanziati, rivolti a soggetti anche diversi da quelli indicati dalla legge n. 64/2001.

2. La Regione, nel realizzare i progetti di cui al comma 1, tiene prioritariamente conto dei soggetti previsti dalla legge n. 64/2001.

3. I progetti sperimentali possono essere proposti dagli enti iscritti alla sezione speciale dell'albo regionale di cui all'art. 4.

4. La struttura regionale competente svolge le attività organizzative e gestionali necessarie per la raccolta dei progetti, l'indizione dei bandi ed il loro monitoraggio.

5. I progetti di cui al comma 1 sono finanziati con il fondo regionale di cui all'art. 16.

Art. 9.

Strumenti di valorizzazione dell'attività del servizio civile

1. La Regione, nei limiti delle rispettive competenze, stipula convenzioni con le associazioni imprenditoriali, il mondo del non profit e altri enti senza finalità di lucro, al fine di favorire il collocamento nel mercato del lavoro di quanti hanno svolto il servizio civile.

2. La Regione altresì stipula convenzioni con l'ufficio scolastico regionale e le università per il riconoscimento di crediti formativi e per lo svolgimento di attività formative effettuate nel corso del servizio civile e dei progetti sperimentali, rilevanti per il *curriculum* degli studi, in conformità con quanto previsto dalla normativa statale vigente.

3. Il periodo di servizio civile effettivamente prestato è valutato, secondo modalità da definirsi mediante il regolamento di cui all'art. 15, nei pubblici concorsi banditi dalla Regione, anche attraverso l'attribuzione di crediti e punteggi.

4. La Regione, con modalità da definirsi mediante il regolamento di cui all'art. 15, prevede l'estensione dei benefici e delle agevolazioni previsti dalla normativa regionale a favore di coloro che hanno svolto attività di servizio civile e che hanno partecipato ai progetti sperimentali, di cui all'art. 8.

Capo III

PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

Art. 10.

Programma triennale

1. Il programma triennale di cui all'art. 2, comma 2 è approvato dal consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, tenendo in considerazione anche le proposte della conferenza di cui all'art. 12, nonché le proposte e i pareri del Tavolo di cui all'art. 13.

2. Il programma stabilisce altresì gli indirizzi per:

a) l'individuazione dei settori prioritari d'intervento quali:

1) interventi assistenziali in ambito sociale, socio-sanitario e sanitario, nonché interventi di reinserimento e di integrazione sociale finalizzati a contrastare forme di disagio e di grave fragilità delle persone e delle famiglie;

2) interventi di promozione e animazione culturale;

3) interventi di tutela, conservazione e fruizione del patrimonio paesaggistico, monumentale ed artistico;

4) interventi di tutela dell'ambiente;

5) interventi inerenti la protezione civile;

6) interventi di cooperazione allo sviluppo e interventi di pacificazione tra i popoli;

7) interventi per la promozione del tempo libero e dell'educazione sportiva;

8) interventi inerenti l'ambito della ricerca tecnico-scientifica;

b) la programmazione delle risorse necessarie al finanziamento dei progetti di cui all'art. 8;

c) i provvedimenti di incentivazione, riconoscimento e tutela dei soggetti che prestano attività di servizio civile.

Art. 11.

Provvedimenti annuali di attuazione

1. La giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, prese in considerazione anche le proposte e i pareri del Tavolo di cui all'art. 13, emana provvedimenti attuativi del programma di cui all'art. 10, con particolare riferimento a:

a) l'individuazione dei settori prioritari d'intervento;

b) la priorità e le aree di intervento dei progetti sperimentali, realizzabili anche all'estero, i soggetti coinvolti, i requisiti di partecipazione, l'entità dell'assegno di servizio destinato ai partecipanti, il numero massimo di posti disponibili, l'orario e la durata del servizio;

c) la fissazione dei termini di scadenza per la presentazione dei progetti;

d) il calendario delle verifiche periodiche sulla attività svolta;

e) l'approvazione di eventuali convenzioni tra la Regione e gli enti iscritti alle due sezioni dell'albo di cui all'art. 4.

Art. 12.

Conferenza sul servizio civile lombardo

1. È istituita la conferenza sul servizio civile lombardo che dura in carica tre anni.

2. I componenti sono nominati con deliberazione della giunta regionale, scegliendoli fra i rappresentanti degli enti iscritti alle due sezioni dell'albo regionale di cui all'art. 4, fra i rappresentanti locali di enti del servizio civile nazionale e i rappresentanti delle strutture regionali competenti.

3. La conferenza si riunisce annualmente in una sola sessione e, previo il confronto, la verifica e la valutazione delle politiche e degli interventi regionali, formula proposte conclusive che sono trasmesse alla giunta, al consiglio regionale, anche ai fini dell'approvazione del programma triennale di cui all'art. 10, e all'UNSC.

Art. 13.

*Tavolo regionale permanente di consultazione
sul servizio civile in Lombardia*

1. È istituito il tavolo regionale permanente di consultazione sul servizio civile in Lombardia con durata triennale e così composto:

- a) l'assessore regionale competente, che lo presiede;
- b) il direttore generale regionale competente;
- c) tre rappresentanti delle Associazioni dei comuni più rappresentative;
- d) quattro rappresentanti dei coordinamenti regionali degli enti iscritti alle due sezioni dell'albo di cui all'art. 4;
- e) quattro rappresentanti di enti di prima e seconda classe operanti su scala regionale;
- f) due rappresentanti locali degli enti del servizio civile nazionale;
- g) due rappresentanti delle associazioni dei volontari del servizio civile lombardo;
- h) un rappresentante degli atenei lombardi;
- i) un rappresentante delle associazioni imprenditoriali;
- l) un rappresentante delle organizzazioni sindacali.

2. I componenti del tavolo sono nominati con deliberazione della giunta regionale.

3. Il tavolo, quale organo permanente di consultazione esprime pareri relativamente alla predisposizione dello schema di programma triennale di cui all'art. 10 e degli schemi di provvedimenti annuali di attuazione di cui all'art. 11, e formula proposte relative al servizio civile in Lombardia.

4. I componenti del tavolo esercitano la propria funzione a titolo gratuito e hanno diritto al solo rimborso delle spese sostenute, previa autorizzazione della direzione generale competente.

Art. 14.

Attività di rendicontazione

1. Fatti salvi gli ordinari strumenti di controllo sull'attività gestionale, tesi a verificare la conformità alla programmazione, la giunta regionale, su proposta della direzione generale competente, presenta ogni anno all'UNSC una relazione sull'attività effettuata.

2. La giunta regionale rende conto al consiglio regionale dell'attuazione della legge e dei risultati da essa ottenuti nel diffondere l'esperienza del servizio civile in Lombardia; a tal fine, su iniziativa dell'assessore con delega in materia, trasmette alla commissione consiliare competente una relazione biennale che contenga risposte documentate ai seguenti quesiti:

- a) quali iniziative sono state attivate per l'informazione ai cittadini e per l'incentivazione del servizio civile;
- b) quale è stata la diffusione del servizio civile in Lombardia con riferimento alla quantità e alla tipologia dei progetti finanziati e dei soggetti impiegati per la loro realizzazione;
- c) quali progetti sperimentali sono stati realizzati;
- d) attraverso quali modalità si è realizzata la cooperazione fra i soggetti che compongono il sistema del servizio civile e come sono state affrontate eventuali difficoltà;
- e) quali iniziative ha attivato l'organismo regionale permanente sulla formazione per il servizio civile volontario, di cui all'art. 7, comma 4, per verificare gli esiti della formazione ed il grado di soddisfazione dei destinatari.

3. Allo svolgimento delle attività di analisi di cui al comma 2, è destinata parte delle risorse previste dal fondo di cui all'art. 16.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15.

Regolamento regionale

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge è approvato il regolamento regionale di attuazione, che disciplina, oltre a quanto espressamente previsto nella presente legge, le regole di composizione e funzionamento della commissione di cui all'art. 5, comma 2, dell'organismo di cui all'art. 7, comma 4, della conferenza di cui all'art. 12 e del Tavolo di cui all'art. 13.

Art. 16.

Fondo regionale per il servizio civile lombardo

1. È istituito, per far fronte agli oneri finanziari derivanti dall'entrata in vigore della presente legge, un apposito Fondo regionale per il servizio civile lombardo, implementato annualmente della necessaria disponibilità finanziaria in sede di approvazione della legge di bilancio, in coerenza con il programma triennale di cui all'art. 10.

2. Al finanziamento del Fondo regionale concorrono:

- a) risorse regionali, secondo modalità da definirsi nel regolamento di cui all'art. 15;
- b) risorse comunitarie;
- c) versamenti di soggetti pubblici o privati, senza destinazione specifica, ovvero volti alla realizzazione di specifici progetti di servizio civile in settori di rilevanza strategica e con ricaduta sul territorio regionale.

Art. 17.

Norma finanziaria

1. Alle spese per le attività di informazione, studi, ricerche e indagini previste dall'art. 2, comma 2, per le attività di formazione di cui all'art. 7, per la realizzazione dei progetti sperimentali, di cui all'art. 8 e per l'applicazione degli strumenti di valorizzazione dell'attività del servizio civile, di cui all'art. 9, è autorizzata la spesa complessiva di € 1.500.000,00 per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

2. Per le spese di cui al comma 2, la giunta regionale è autorizzata, per gli esercizi successivi al 2006, nei limiti delle quote annue determinate con legge di bilancio, a dar corso all'espletamento delle procedure e degli adempimenti previsti per i programmi pluriennali di spesa, ai sensi dell'art. 23 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione).

3. Agli oneri complessivi di € 1.500.000,00, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 di cui al comma 2, si provvede mediante riduzione per pari importi, della dotazione finanziaria di competenza e di cassa, dell'esercizio finanziario 2006 e della dotazione finanziaria di competenza degli esercizi 2007 e 2008 dell'UPB 7.4.0.2.248 «Fondo speciale per spese correnti» (voce 5.2.5.2.93.9024 «PdI Servizio civile in Lombardia»).

4. Agli oneri derivanti dall'attività dell'organismo regionale permanente sulla formazione per il servizio civile, di cui all'art. 7, comma 4, della conferenza sul servizio civile lombardo, di cui all'art. 12 e del Tavolo regionale permanente di consultazione sul servizio civile in Lombardia, di cui all'art. 13, si provvede per l'esercizio finanziario 2006 e seguenti, con le risorse stanziare annualmente all'UPB 7.2.0.1.184 «Spese postali, telefoniche e altre spese generali».

5. Allo stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 2006-2008 sono apportate le seguenti variazioni:

Stato di previsione delle spese.

Alla funzione obiettivo 5.2 «Welfare della sussidiarietà», spesa corrente, la dotazione finanziaria di competenza, per l'esercizio finanziario 2006 e le dotazioni finanziarie di competenza per gli esercizi finanziari 2007 e 2008 dell'UPB 5.2.5.2.93 «Valorizzazione del non profit e servizio civile» sono incrementate rispettivamente di € 1.500.000,00, € 1.500.000,00 ed € 1.500.000,00.

Art. 18.

Disposizioni transitorie

1. Il primo programma triennale è approvato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 15. Entro i successivi trenta giorni la giunta approva i primi provvedimenti attuativi di cui all'art. 11.

2. Fino alla conclusione delle procedure di iscrizione alle due sezioni dell'albo regionale di cui all'art. 4, gli enti con sede legale in Lombardia possono presentare alla Regione i progetti per il servizio civile previsto dalla legge n. 64/2001. Sono esclusi gli enti con sedi di servizio presenti in più regioni, già iscritti all'albo nazionale provvisorio istituito presso l'UNSC.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 3 gennaio 2006

FORMIGONI

Approvata con deliberazione del consiglio regionale n. VIII/103 del 21 dicembre 2005.

06R0075

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 2006, n. 3.

Modifiche a leggi regionali in materia di agricoltura.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 6 del 10 febbraio 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale n. 27/2004 in materia di autorizzazioni forestali, piani forestali e sanzioni amministrative in ambito forestale

1. Alla legge regionale 28 ottobre 2004, n. 27 (Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) del comma 1 dell'art. 3 le parole «lato minore» sono sostituite dalla parola «larghezza»;

b) il comma 1 dell'art. 4 è così sostituito:

«1. Ai fini della presente legge si intende per trasformazione del bosco ogni intervento artificiale che comporta l'eliminazione della vegetazione esistente oppure l'asportazione o la modifica del suolo forestale, finalizzato ad una utilizzazione diversa da quella forestale.»;

c) il comma 3 dell'art. 4 è abrogato;

d) il comma 5 dell'art. 4 è sostituito dal seguente:

«5. I piani di indirizzo forestale, in relazione alle caratteristiche dei territori oggetto di pianificazione, delimitano le aree in cui la trasformazione può essere autorizzata; definiscono modalità e limiti, anche quantitativi, per le autorizzazioni alla trasformazione del bosco; stabiliscono tipologie, caratteristiche qualitative e quantitative e localizzazione dei relativi interventi di natura compensativa, in conformità al comma 4 ed al provvedimento di cui al comma 8. Qualora i piani di indirizzo forestale manchino o siano scaduti è vietata la trasformazione dei boschi d'alto fusto, salvo autorizzazione della provincia territorialmente competente, dopo aver valutato le possibili alternative, esclusivamente per:

- a) opere di pubblica utilità;
- b) viabilità agro-silvo-pastorale;
- c) allacciamenti tecnologici e viari agli edifici esistenti;
- d) ampliamenti o costruzione di pertinenze di edifici esistenti.»;

e) dopo il comma 6 dell'art. 4 è inserito il seguente comma 6-bis:

«6-bis. Qualora i piani di indirizzo forestale manchino o siano scaduti:

a) gli interventi di cui alla lettera a) del comma 6 non sono assoggettati all'obbligo di compensazione;

b) gli interventi di cui alla lettera b) del comma 6 sono soggetti ad oneri di compensazione di minima entità.»;

f) al comma 1 dell'art. 5 le parole «dello strato superficiale» sono soppresse;

g) dopo il comma 4 dell'art. 5 è inserito il seguente comma 4-bis:

«4-bis. I comuni e gli enti di cui al comma 4 possono prevedere il versamento di adeguate cauzioni a garanzia dell'esecuzione delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni di cui ai commi 3 e 4.»;

h) il comma 8 dell'art. 6 è sostituito dal seguente:

«8. Nei pascoli montani e nei boschi la difesa fitosanitaria viene attuata preferibilmente con metodi selvicolturali, attraverso forme di utilizzazione boschiva in grado di limitare ed attenuare, direttamente o indirettamente, l'effetto degli organismi nocivi. L'utilizzo della lotta chimica è ordinariamente vietato, salvo autorizzazione regionale per motivi di pubblica utilità e comunque con la previsione di presidi finalizzati alla salvaguardia dell'ecosistema forestale.»;

i) la lettera g) del comma 5 dell'art. 11 è sostituita dalla seguente:

«g) le modalità e i limiti da osservare, nella redazione dei piani di indirizzo forestale, per l'utilizzo di mandrie e greggi per la ripulitura di boschi e di terreni incolti, di cui all'art. 12, comma 4.»;

j) dopo la lettera g) del comma 5 dell'art. 11 è aggiunta la seguente lettera g-bis):

«g-bis) le modalità per lo svolgimento delle attività agropastorali sui terreni non boscati sottoposti a vincolo idrogeologico.»;

k) al comma 6 dell'art. 17 le parole «della giunta regionale» sono sostituite con le parole «della Regione»;

l) il comma 2 dell'art. 23 è sostituito dai seguenti:

«2. Chiunque realizzi trasformazioni del bosco, di cui all'art. 4, senza la prescritta autorizzazione o in difformità dalla stessa è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 300,00 per ogni 10 metri quadrati o frazione di superficie di bosco trasformata. La medesima sanzione, calcolata sulla base della superficie trasformata o sua frazione, si applica per la mancata realizzazione degli interventi compensativi prescritti dall'autorità;

2-bis. Chiunque realizzi trasformazioni d'uso del suolo, di cui all'art. 5, senza la prescritta autorizzazione o in difformità della stessa, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 150,00 per ogni 10 metri cubi o frazione di suolo trasformato. La medesima sanzione, calcolata sulla base dei metri cubi di suolo trasformato o sua frazione, si applica per la mancata esecuzione delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni;

2-ter. Qualora con la medesima condotta siano violati gli articoli 4 e 5, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione più grave, aumentata di un terzo. Il pagamento della sanzione non esonera il trasgressore dall'obbligo di richiedere l'autorizzazione in sanatoria per l'intervento realizzato. Qualora l'opera realizzata non sia comunque autorizzabile, il trasgressore è tenuto al ripristino ed al recupero ambientale dei luoghi; a tal fine i comuni, le province, le comunità montane e gli enti gestori dei parchi e riserve regionali ordinano il ripristino, indicandone le modalità e i termini. Qualora il trasgressore non ottemperi, i medesimi enti, previa diffida, dispongono l'esecuzione degli interventi con oneri a carico del trasgressore stesso.»;

m) al comma 3 dell'art. 23 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Tale sanzione è elevata a 500,00 euro qualora la denuncia di inizio attività preveda la presentazione in allegato di elaborati tecnici.»;

n) al comma 7 dell'art. 23 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo le trasgressioni alle prescrizioni impartite ai sensi dell'art. 6, comma 4, sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 3.000,00.»;

o) dopo il comma 6 dell'art. 25 è inserito il seguente comma 6-bis:

«6-bis. I contributi previsti dalla presente legge, e riguardanti gli aiuti di Stato saranno attivati solo dopo l'esito positivo dell'esame di compatibilità della Commissione europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato CE.».

Art. 2.

Modifiche alla legge regionale n. 7/2000 in materia di organizzazioni agricole e misure di sostegno all'agricoltura

1. Alla legge regionale 7 febbraio 2000, n. 7 (Norme per gli interventi regionali in agricoltura) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera b4) del comma 1 dell'art. 3 è aggiunta la seguente lettera b4-bis):

«b4-bis) i presidenti delle organizzazioni cooperative agricole maggiormente rappresentative in ambito regionale»;

b) il comma 1 dell'art. 5 è sostituito dal seguente:

«1. Le organizzazioni di produttori agricoli sono riconosciute dalla Regione in base alla normativa nazionale vigente. Con deliberazione della giunta regionale sono stabilite le modalità applicative e le procedure per il riconoscimento e la revoca.»;

c) il comma 2 dell'art. 5 è sostituito dal seguente:

«2. È istituito presso la giunta regionale l'elenco delle organizzazioni di produttori agricoli, diviso per settori, cui sono iscritte le organizzazioni riconosciute, nonché le associazioni di produttori già riconosciute ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674 (Norme sull'associazionismo dei produttori agricoli), che abbiano adottato le delibere di trasformazione nelle forme giuridiche e nei termini previsti dalla normativa nazionale vigente, che rispondano ai requisiti prescritti ed abbiano ottenuto l'ulteriore riconoscimento di cui al comma 1.»;

d) la rubrica dell'art. 18 è così sostituita: (Interventi a sostegno delle imprese agricole colpite da calamità naturali);

e) il comma 1 dell'art. 18 è sostituito dal seguente:

«1. La Regione assicura il tempestivo intervento finanziario, in coerenza con il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole a norma dell'art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38) al fine di permettere interventi di prevenzione e la sollecita ripresa economica dell'attività agricola, nonché di fronteggiare i danni alle produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali, alle infrastrutture agricole e di bonifica nelle zone colpite da calamità naturali e altri eventi eccezionali:

a) nella fase di attivazione della normativa statale, ove fosse necessario realizzare l'anticipazione o l'integrazione delle provvidenze statali;

b) nei casi in cui, pur a seguito di grave avversità atmosferica o di calamità naturale, non risulti possibile attivare la normativa statale per l'esiguità territoriale dell'area interessata;

c) per incentivare la stipula di contratti assicurativi contro i danni alle produzioni, alle strutture e alle produzioni zootecniche.»;

f) al comma 2 dell'art. 19 le parole «alla legge n. 185/1992 sono sostituite dalle parole «al decreto legislativo n. 102/2004»;

g) il comma 5 dell'art. 19 è sostituito dal seguente:

«5. La Regione può concedere, a favore dei consorzi di difesa, una integrazione finanziaria nella ipotesi in cui la partecipazione dello Stato non raggiunga i limiti del contributo di cui all'art. 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 102/2004»;

h) dopo il comma 6 dell'art. 19 è inserito il seguente comma 6-bis):

«6-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti assimilati ai consorzi di difesa di cui all'art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 102/2004»;

i) la lettera c.3) del comma 3 dell'art. 25 è sostituita dalla seguente:

«c.3) la manutenzione, cura e conservazione di mulattiere e sentieri, strade agro-silvo-pastorali, boschi, sponde dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrografico minore ubicati in aree montane»;

j) dopo la lettera a) del comma 1 dell'art. 26 è aggiunta la seguente:

«a-bis) contributi in conto corrente; consistono nell'erogazione di contributi alle comunità montane che si avvalgono delle imprese agricole per realizzare i lavori previsti all'art. 25, comma 3, lettera c.3)»;

k) all'art. 27 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica dell'art. è sostituita dalla seguente: (Fondo di rotazione nel settore primario);

2) al comma 1 le parole «in agricoltura» sono sostituite con le parole «nel settore primario»;

3) al comma 3 la parola «quinquennale» è sostituita dalla parola «decennale»;

4) al comma 4 le parole «dalla annualità successiva a quella di erogazione del beneficio» sono sostituite dalle parole «dalla semestralità successiva alla data di perfezionamento del contratto di concessione del finanziamento».

Art. 3.

Modifiche alla legge regionale n. 76/1979 in materia di contributi all'Istituto Lazzaro Spallanzani

1. Alla legge regionale 18 dicembre 1979, n. 76 (Contributi di gestione all'istituto per la fecondazione artificiale Lazzaro Spallanzani) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 dell'art. 1 è sostituito dal seguente:

«2. Il contributo di cui alla lettera a) del comma 1 è erogato a seguito dell'approvazione, da parte della giunta regionale, di una relazione tecnico-finanziaria sull'attività svolta nell'anno precedente, trasmessa dall'istituto entro il 30 giugno di ogni anno.»;

b) dopo il comma 2 dell'art. 1 è aggiunto il seguente comma 2-bis):

«2-bis. I contributi di cui alla lettera b) del comma 1 sono erogati a seguito della stipula di apposita convenzione tra l'istituto e la Regione.»;

c) gli articoli 2 e 3 sono abrogati.

Art. 4.

Modifiche alla legge regionale n. 12/2001 in materia di sanzioni relative all'esercizio della pesca

1. Alla legge regionale 30 luglio 2001, n. 12 (Norme per l'incremento e la tutela del patrimonio ittico e l'esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera e) del comma 3 dell'art. 5 è così sostituita:

«e) da due rappresentanti dei pescatori dilettanti, di cui uno designato dall'associazione maggiormente rappresentativa a livello regionale e uno dalle altre associazioni più rappresentative a livello regionale;»;

b) la lettera f) del comma 3 dell'art. 5 è così sostituita:

«f) da un rappresentante dei pescatori di professione, designato dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale;»;

c) il comma 1 dell'art. 18 è sostituito dal seguente:

«1. Per la violazione delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni:

a) sanzione amministrativa da euro 20,00 a euro 61,00 per chiunque eserciti la pesca con licenza non in corso di validità o senza essere munito del tesserino segna pesci, ove previsto dal regolamento di cui all'art. 10;

b) sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro 619,00 per chiunque eserciti la pesca usando attrezzi e mezzi non consentiti;

c) sanzione amministrativa da euro 1.032,00 a euro 6.197,00 per chiunque non ottemperi alle disposizioni di cui all'art. 12. La medesima sanzione si applica per chi non rispetta le disposizioni previste dai regolamenti, di cui agli articoli 10 e 13, per la tutela degli stregoni autoctoni;

d) sanzione amministrativa da euro 1.549,00 a euro 7.746,00 per chiunque violi i divieti di cui all'art. 17, comma 1, lettere a) e b); qualora a seguito dell'attività vietata prevista dalla disposizione di cui alla predetta lettera b) si verifichi moria di pesce o di altra fauna acquatica si applica la sanzione da euro 2.582,00 a euro 9.296,00. In caso di recidiva si procede alla revoca della licenza di pesca;

e) sanzione amministrativa da euro 51,00 a euro 154,00 per chiunque violi i divieti di cui all'art. 17, comma 1, lettere d), e), f), m), o), q) e t) o non ottemperi alle disposizioni dei regolamenti di cui agli articoli 10 e 13; in caso di recidiva si procede inoltre alla sospensione della licenza fino a un massimo di tre mesi. Ogni ulteriore recidiva comporta la sospensione della licenza stessa fino ad un massimo di dodici mesi;

f) sanzione amministrativa da euro 80,00 a euro 300,00 per chiunque eserciti la pesca con attrezzi consentiti per la pesca dilettantistica senza essere munito di licenza di tipo B e sanzione amministrativa da euro 160,00 a euro 600,00 per chiunque eserciti la pesca con attrezzi consentiti per la pesca professionale senza essere munito di licenza di tipo A;

g) sanzione amministrativa da euro 154,00 a euro 464,00 per chiunque violi i divieti di cui all'art. 9, commi 2, 3, 4, 5, 8 e all'art. 17, comma 1, lettere c), g), h), i), l), n), p), r), s) e u). In caso di recidiva si procede inoltre alla sospensione della licenza fino ad un massimo di sei mesi; ogni ulteriore recidiva comporta la sospensione della licenza stessa fino a trentasei mesi;

h) sanzione amministrativa da euro 154,00 a euro 516,00 per chiunque eserciti la pesca in acque dove la pesca è vietata o violi le limitazioni gravanti su dette acque, nonché per chiunque in possesso di licenza per la pesca professionale, prevista dal regolamento di cui all'art. 16, comma 2, eserciti la pesca in acque non destinate alla pesca professionale ovvero utilizzi la rete a strascico o mezzi non consentiti ai sensi del regolamento di cui all'art. 13, comma 1. Incorre nella stessa sanzione chiunque utilizzi mezzi di navigazione a motore o pratici la pesca subacquea dove non consentito dai piani ittici provinciali. In caso di recidiva si procede alla sospensione della licenza fino a un massimo di dodici mesi. Ogni ulteriore recidiva comporta la sospensione della licenza fino a ventiquattro mesi;

i) sanzione amministrativa da euro 516,00 a euro 1.549,00 per chiunque violi le disposizioni di cui all'art. 11, commi 5 e 6;

l) sanzione amministrativa da euro 51,00 a euro 54,00 per chiunque violi ogni altra disposizione della presente legge non diversamente sanzionata, nonché ogni ulteriore prescrizione prevista in attuazione della presente legge dalle amministrazioni competenti.;

d) il comma 2 è abrogato;

e) al comma 5, dopo le parole «A chi esercita la pesca con licenza» sono inserite le parole «di tipo B»;

f) al comma 11, dopo le parole «in violazione della presente legge» sono inserite le parole «dei regolamenti regionali e provinciali e dei piani ittici provinciali».

Art. 5.

Modifiche alla legge regionale n. 3/2002 in materia di espletamento delle attività dell'ERSAF

1. Alla legge regionale 12 gennaio 2002, n. 3 (Istituzione dell'ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste - ERSAF) è apportata la seguente modifica:

a) al comma 19-bis dell'art. 4, dopo le parole «operai» sono inserite le parole «e impiegati agricoli e forestali».

Art. 6.

Modifiche alla legge regionale n. 26/1993 in materia di caccia nelle aree contigue a parchi regionali

1. Alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) del comma 1 dell'art. 43 sono soppresse, in fine, le seguenti parole:

«anche ai fini dell'applicazione dell'art. 32, comma 3, della legge medesima»;

b) dopo il comma 5 dell'art. 43 è aggiunto il seguente comma 5-bis:

«5-bis. L'esercizio venatorio nelle aree contigue a parchi naturali e regionali, individuate dalla Regione ai sensi dell'art. 32, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, si svolge nella forma della caccia programmata riservata ai cacciatori aventi diritto all'accesso negli ambiti territoriali di caccia o comprensori alpini su cui insiste l'area contigua all'area naturale protetta.».

Art. 7.

Disposizione riguardanti il settore lattiero-caseario

1. Ai fini della validazione dei contratti di compravendita dei quantitativi di riferimento individuali (quote latte) previsti dal decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49 (Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, conclusi tra i produttori regionali e le aziende ubicate fuori dal territorio regionale, il limite massimo di quota trasferibile è fissato nella misura del 70% del quantitativo di riferimento individuale, fatta salva la diversa percentuale stabilita dal

decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali previsto all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157 (Disposizioni urgenti per l'etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonché in materia di agricoltura e pesca), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204 o dagli eventuali accordi previsti all'art. 10, comma 17, del decreto-legge n. 49/2003, convertito dalla legge n. 119/2003.

Art. 8.

Norma finanziaria

1. Alle spese per gli interventi integrativi, di cui all'art. 18, comma 1, della legge regionale n. 7/2000, così come sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera e) della presente legge, si provvede con le somme appositamente stanziare al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 e seguenti alle UPB 3.7.2.3.30 «Competitività del sistema agroalimentare e politiche a favore del consumatore» e 3.7.3.3.39 «Sostenibilità delle produzioni e contributo dei sistemi agricoli e forestali alle politiche territoriali, ambientali ed energetiche regionali».

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 7 febbraio 2006

FORMIGONI

Approvata con deliberazione del consiglio regionale n. VIII/113 del 24 gennaio 2006.

06R0137

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
12 dicembre 2005, n. 0434/Pres.

Legge regionale n. 14/2002, art. 23, decreto del Presidente della Regione n. 0165/2003, art. 67 - Regolamento per l'esecuzione dei lavori in economia della direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 2 dell'11 gennaio 2006)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (disciplina organica dei lavori pubblici) ed il relativo regolamento di attuazione, approvato con decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2003, n. 0165/Pres.;

Richiamati, in particolare, gli articoli 23 della legge e 67 del regolamento, che demandano a ciascuna stazione appaltante l'individuazione, in apposito regolamento, dei lavori eseguibili in economia, tramite amministrazione diretta e cottimo fiduciario;

Visto il testo regolamentare predisposto dalla direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, sulla base delle specifiche esigenze delle strutture della direzione operanti nel settore dei lavori in economia;

Ritenuto che l'articolato proposto, teso a coniugare il rispetto dei vincoli e limiti posti dalla normativa sui lavori pubblici con le esigenze di snellezza e celerità dei procedimenti, costituisca un valido strumento nella gestione dei lavori in economia;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2804 del 28 ottobre 2005;

Decreta:

È approvato il «Regolamento di cui all'art. 23 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) ed all'art. 67 del relativo regolamento di attuazione, per l'esecuzione dei lavori in economia di competenza della direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 12 dicembre 2005

Visto, il *Presidente*: ILLY

(*Omissis*)

06R0128

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
12 dicembre 2005, n. **0435/Pres.**

Regolamento recante «Modifiche al regolamento per la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione ed erogazione dei finanziamenti alle associazioni, cooperative sociali di tipo B e fondazioni ONLUS operanti nel territorio regionale, per il rinnovo del parco mezzi utilizzati ai fini della mobilità di soggetti diversamente abili». Approvazione.

(*Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 52 del 28 dicembre 2005*)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 4, comma 168, della legge regionale n. 1/2005 che autorizza l'amministrazione regionale a concedere contributi alle associazioni, cooperative sociali di tipo B e fondazioni ONLUS operanti nel territorio regionale per il rinnovo del parco mezzi utilizzati ai fini della mobilità di soggetti diversamente abili;

Visto l'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 17;

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 0220/Pres. di data 7 luglio 2005, con il quale è stato approvato il «Regolamento per la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione ed erogazione dei finanziamenti alle associazioni, cooperative sociali di tipo B e fondazioni ONLUS operanti nel territorio regionale, per il rinnovo del parco mezzi utilizzati ai fini della mobilità di soggetti diversamente abili»;

Considerato che al fine di garantire la tutela delle categorie disagiate si reputa necessario procedere alla modifica del suddetto regolamento nel senso di:

prevedere che i beneficiari del contributo possano anche solo detenere i mezzi da sostituire, in quanto questi soggetti si trovano ad operare in condizioni di particolare difficoltà economiche e non sempre risultano essere proprietari degli automezzi da sostituire;

eliminare il riferimento all'importo minimo di contribuzione concedibile in quanto la spesa ammissibile, derivante da allestimenti diversi per tipologia e valore economico e dipendenti dal tipo di utenza a favore della quale i beneficiari esplicano la loro attività di solidarietà sociale, può risultare superiore all'eventuale ammontare del contributo concedibile;

adeguare la documentazione da presentare in relazione alle modifiche su indicate;

Visto il testo regolamentare predisposto dalla direzione centrale pianificazione, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto contenente «Modifiche al regolamento per la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione ed erogazione dei finanziamenti alle associazioni, cooperative sociali di tipo B e fondazioni ONLUS operanti nel territorio regionale, per il rinnovo del parco mezzi utilizzati ai fini della mobilità di soggetti diversamente abili»;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale 29 novembre 2005, n. 3122;

Decreta:

È approvato il regolamento recante «Modifiche al regolamento per la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione ed erogazione dei finanziamenti alle associazioni, cooperative sociali di tipo B e fondazioni ONLUS operanti nel territorio regionale, per il rinnovo del parco mezzi utilizzati ai fini della mobilità di soggetti diversamente abili», emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0220/Pres. di data 7 luglio 2005, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Trieste, 12 dicembre 2005

ILLY

Regolamento recante «Modifiche al regolamento per la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione ed erogazione dei finanziamenti alle associazioni, cooperative sociali di tipo B e fondazioni ONLUS operanti nel territorio regionale, di cui all'art. 4, comma 168, legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1, per il rinnovo del parco mezzi utilizzati ai fini della mobilità di soggetti diversamente abili» emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0220/Pres. del 7 luglio 2005.

Art. 1.

Modifiche all'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 0220/Pres./2005

1. Al comma 2 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2005, n. 0220/Pres. (regolamento per la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione ed erogazione dei finanziamenti alle associazioni, cooperative sociali di tipo B e fondazioni ONLUS operanti nel territorio regionale, di cui all'art. 4, comma 168, legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1, per il rinnovo del parco mezzi utilizzati ai fini della mobilità di soggetti diversamente abili), le parole «ed in proprietà» sono sostituite dalle seguenti: «e di proprietà o comunque in detenzione, sia essa a titolo gratuito o oneroso.»

Art. 2.

Modifiche all'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 0220/Pres./2005

1. Al comma 1 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 0220/Pres./2005 le parole: «e non inferiore ad € 35.000,00» sono soppresse.

2. All'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 0220/Pres./2005 è aggiunto infine il seguente comma:

«3-bis. Nel caso di detenzione, a titolo gratuito o oneroso, dell'automezzo da sostituire, lo stesso sarà restituito al legittimo proprietario a seguito dell'acquisto del nuovo automezzo.»

Art. 3.

Modifiche all'art. 6 decreto del Presidente della Regione n. 0220/Pres./2005

1. La lettera f), del comma 3, dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 0220/Pres./2005 è sostituita dalla seguente:

«f) copia autentica del certificato di immatricolazione e del certificato di proprietà dell'automezzo da dismettere ovvero dell'atto attestante il titolo della detenzione dell'automezzo a favore del beneficiario del contributo, comprovanti il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 2.»

Art. 4.

*Modifiche all'allegato A
del decreto del Presidente della Regione n. 0220/Pres./2005*

1. L'allegato A del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0220/Pres./2005 è sostituito dall'allegato A1 del presente regolamento.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il *Presidente*: ILLY

(*Omissis*).

06R0096

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
14 dicembre 2005, n. 0440/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione di sovvenzioni a enti, istituti, associazioni, consorzi e comitati organizzatori di celebrazioni pubbliche, convegni e congressi nell'ambito del territorio regionale di competenza della direzione centrale segretariato generale e riforme istituzionali previste dall'art. 1, punto 3a) della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23 e successive modifiche ed integrazioni. Approvazione.

(*Publicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 52 del 28 dicembre 2005*)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23 e successive modifiche recante «Sovvenzioni, contributi, sussidi e spese dirette, per finalità istituzionali» e, in particolare, l'art. 1, punto 3a) della medesima laddove è prevista, tra l'altro, la concessione di sovvenzioni a enti, istituti, associazioni, consorzi e comitati organizzatori di celebrazioni pubbliche, convegni e congressi nell'ambito del territorio regionale;

Atteso che a tal fine è istituito nel bilancio regionale apposito capitolo (62) attribuito alla direzione centrale segretariato generale e riforme istituzionali;

Visto il regolamento relativo alle modalità per la concessione delle sovvenzioni previste dalla suddetta normativa adottato con decreto del presidente della giunta regionale n. 096/Pres. di data 18 febbraio 1992 e successiva modifica;

Visti altresì i criteri per la determinazione delle sovvenzioni medesime approvati dalla giunta regionale con propria deliberazione n. 2728 del 21 giugno 1996;

Rilevato che si rendono necessarie delle modifiche formali e sostanziali alla disciplina sopra richiamata, finalizzate ad una migliore razionalizzazione nella distribuzione delle risorse concedibili in applicazione della medesima;

Ritenuto di unificare in un'unica disciplina regolamentare, come previsto dall'art. 30, comma 1, della legge regionale n. 7/2000 le disposizioni attualmente vigenti ai fini della concessione dei benefici di cui all'art. 1, punto 3a) della legge regionale n. 23/1965;

Visto il testo regolamentare in merito predisposto dalla direzione centrale segretariato generale e riforme istituzionali;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 3200 del 12 dicembre 2005;

Decreta:

È approvato il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi previsti dall'art. 1, punto 3a) della legge regionale n. 23/1965 e successive modifiche per l'organizzazione di celebrazioni pubbliche, convegni e congressi nell'ambito del territorio regionale», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 14 dicembre 2005

ILLY

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione di sovvenzioni a enti, istituti, associazioni, consorzi e comitati organizzatori di celebrazioni pubbliche, convegni e congressi nell'ambito del territorio regionale di competenza della direzione centrale segretariato generale e riforme istituzionali previste dall'art. 1, punto 3a) della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di concessione ed erogazione delle sovvenzioni previste dalla legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23 e successive modifiche ed integrazioni (sovvenzioni, contributi, sussidi e spese dirette per finalità istituzionali), all'art. 1, punto 3a), limitatamente all'organizzazione di celebrazioni pubbliche, convegni e congressi per la parte attribuita alla competenza della direzione centrale segretariato generale e riforme istituzionali.

Art. 2.

Beneficiari

1. Possono beneficiare delle sovvenzioni di cui al presente provvedimento enti istituti, associazioni, consorzi e comitati i quali realizzino le iniziative di cui all'art. 3.

Art. 3.

Oggetto delle sovvenzioni

1. Le iniziative ammissibili a sovvenzione attengono all'organizzazione di manifestazioni celebrative pubbliche, convegni e congressi di particolare rilevanza ed interesse nell'ambito del territorio regionale.

Art. 4.

Esclusioni

1. Sono esclusi dalla concessione delle sovvenzioni di cui all'art. 1 i seguenti soggetti:

- a) gli organismi costituiti in una delle forme societarie previste dai titoli V e VI del V libro del codice civile;
- b) le associazioni, gli enti e i comitati non aventi sede anche nel territorio regionale;
- c) gli organismi dipendenti dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e gli istituti statali in genere;
- d) i partiti politici; le organizzazioni e le associazioni aventi finalità politiche e sindacali;
- e) le associazioni, gli enti o i comitati individuati nominativamente da speciali norme quali destinatari di sovvenzioni a sostegno delle spese per il loro funzionamento e/o per lo svolgimento della loro attività istituzionale;

2. Sono escluse dalla concessione delle sovvenzioni di cui all'art. 1 le seguenti iniziative:

a) le celebrazioni di avvenimenti, quali le celebrazioni dell'anniversario di costituzione, di altro anniversario o ricorrenza o simili, anche se aperte a terzi, che si svolgono esclusivamente nell'ambito del soggetto organizzatore senza rilevante partecipazione pubblica;

b) le conferenze, i corsi ed ogni altra iniziativa, anche se impropriamente denominata convegno o congresso, che non ne rivesta le peculiari caratteristiche;

c) i congressi e i convegni indetti per trattare esclusivamente o prevalentemente problemi interni alle associazioni o enti organizzatori;

d) i congressi e i convegni che siano inseriti con rilievo marginale in un complesso di manifestazioni o che comunque comportino spese inscindibilmente connesse con quelle delle altre manifestazioni;

e) le iniziative sostenute da altra partecipazione finanziaria regionale;

f) le iniziative che comportino una spesa complessiva inferiore a 30.000,00 euro.

Art. 5.

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese sostenute per l'organizzazione delle iniziative specificate all'art. 3, con esclusione degli interventi di cui all'art. 4, comma 2.

2. Non sono ammesse le seguenti spese:

a) per la partecipazione a manifestazioni, disgiunta dall'organizzazione delle medesime;

b) relative a ristorazione o intrattenimenti;

c) di rappresentanza;

d) derivanti dalla pubblicazione degli atti;

e) di vario genere che non trovino un supporto documentale.

Art. 6.

Modalità di presentazione delle domande

1. I soggetti di cui all'art. 2 presentano le domande di sovvenzione alla direzione centrale segretariato generale e riforme istituzionali entro il 31 marzo dell'anno nel corso del quale si svolgerà la manifestazione e comunque, in data anteriore alla data di inizio della medesima.

2. La domanda, redatta in carta legale e nel rispetto della normativa in materia di imposta di bollo, salvo i casi di esenzione previsti dalla legge, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, associazione o comitato istante dev'essere presentata corredata da:

a) relazione illustrativa dell'iniziativa;

b) preventivo di spesa con indicazione dei mezzi di finanziamento;

c) atti da cui risulti il legale rappresentante e la composizione degli altri organi direttivi per i soggetti privati;

d) copia autentica dell'atto costitutivo e del vigente statuto;

e) copia del codice fiscale o idonea autocertificazione sostitutiva;

f) dichiarazione sostitutiva in ordine alla non sussistenza delle esclusioni di cui all'art. 4, comma 2, lettera e).

Art. 7.

Criteri per la concessione

1. Ai fini della concessione delle sovvenzioni di cui all'art. 1, vanno tenute in considerazione la valenza e la qualità dell'iniziativa desumibili da:

a) interesse dell'amministrazione regionale per l'iniziativa sotto il profilo della sua attualità, rilevanza e risonanza esterna ovvero, per l'attinenza alle competenze istituzionali dell'amministrazione medesima;

b) carattere dell'iniziativa sotto il profilo internazionale, nazionale o regionale;

c) qualità dei partecipanti all'iniziativa.

Art. 8.

Modalità per la concessione

1. Le sovvenzioni sono concesse nell'ambito della disponibilità dei fondi stanziati nell'apposito capitolo di bilancio nelle seguenti misure:

a) non superiore al 60% delle spese ammissibili per iniziative di carattere internazionale;

b) non superiore al 50% delle spese ammissibili per iniziative di carattere nazionale e regionale.

2. L'entità della sovvenzione concessa non potrà comunque superare l'importo di 25.000,00 euro.

Art. 9.

Modalità di liquidazione e di erogazione

1. Ai fini della liquidazione e dell'erogazione delle sovvenzioni concesse, i beneficiari devono presentare idonea documentazione giustificativa della spesa, secondo le disposizioni di cui al capo III del titolo II della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

2. Il finanziamento può essere confermato, oppure rideterminato a fronte di iniziative comunque realizzate anche con minore spesa, fermi restando il limite posto in sede di esclusione, le caratteristiche dell'iniziativa di cui all'art. 7 e le percentuali che sono determinate nell'atto di ripartizione della spesa.

Art. 10.

Abrogazione

1. Sono abrogate in particolare le seguenti disposizioni:

a) decreto del presidente della giunta regionale 18 febbraio 1992, n. 096/Pres. «Regolamento relativo alle modalità per la concessione delle sovvenzioni previste dalla legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23, art. 1, punti 1a) e 3a) di competenza della segreteria generale della giunta»;

b) decreto del presidente della giunta regionale 10 marzo 2000, n. 074/Pres. «Regolamento relativo alle modalità per la concessione delle sovvenzioni previste dalla legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23, art. 1, punti 1a) e 3a) di competenza della segreteria generale della giunta. Approvazione modifica».

Art. 11.

Norma transitoria

1. In fase di prima applicazione le domande già pervenute e riferentisi ad iniziative da organizzarsi nel corso dell'anno 2006 devono essere riformulate ovvero riconfermate alla luce delle previsioni di cui al presente regolamento, comunque entro il termine di cui all'art. 6, comma 1.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

06R0097

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
14 dicembre 2005, n. 0441/Pres.

Legge regionale n. 30/1984, capo IX - legge regionale n. 4/2005 - Regolamento in materia di incentivi concessi dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura a favore del comparto industriale, per l'utilizzo di nuove tecniche di gestione aziendale. Approvazione.

(Pubblicato nel Suppl. straordinario n. 26 al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia del 28 dicembre 2005)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 45 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30 (interventi straordinari finalizzati alla ripresa economica nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia), come sostituito dall'art. 19 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, (disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento), che autorizza l'amministrazione regionale a concedere contributi alle piccole e medie imprese industriali e loro consorzi per l'acquisizione dei servizi destinati ad elevare il livello qualitativo dei prodotti e ad aumentare produttività, oppure a migliorare l'organizzazione aziendale anche attraverso la realizzazione ed il potenziamento dei sistemi informativi;

Atteso che con deliberazione della giunta regionale n. 2597 del 14 ottobre 2005 è stato adottato in via preliminare, il «Regolamento in materia di incentivi concessi dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura a favore del comparto industriale, per l'utilizzo di nuove tecniche di gestione aziendale»;

Vista la nota n. 11/8300/05 del 17 novembre 2005, con cui il consiglio regionale comunica che la II commissione permanente, nella seduta del 16 novembre 2005 ha espresso all'unanimità parere favorevole sul regolamento in argomento;

Ritenuto di approvare il «Regolamento in materia di incentivi concessi dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura a favore del comparto industriale, per l'utilizzo di nuove tecniche di gestione aziendale», al fine di ridefinire, riordinare e razionalizzare la disciplina regolamentare del settore, anche in vista della citata delega alle Camere di commercio;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso);

Visto l'art. 42 dello statuto regionale di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 3156 del 5 dicembre 2005;

Decreta:

È approvato il «Regolamento in materia di incentivi concessi alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura a favore del comparto industriale, per l'utilizzo di nuove tecniche di gestione aziendale», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 14 dicembre 2005

ILLY

Legge regionale n. 30/1984 capo IX - legge regionale n. 4/2005 - Regolamento in materia di incentivi concessi dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura a favore del comparto industriale, per l'utilizzo di nuove tecniche di gestione aziendale.

Art. 1.

Finalità

1. In attuazione dell'art. 43, comma 4, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/1999, e al parere motivato della commissione delle comunità europee del 7 luglio 2004) ed in considerazione della delega di funzioni amministrative alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, di seguito denominate Camere di commercio, prevista dall'art. 42 della legge regionale medesima, il presente regolamento disciplina le misure di aiuto, i criteri e le modalità per la concessione degli incentivi previsti dal capo IX della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30 per l'acquisizione di servizi destinati:

- a) ad elevare il livello qualitativo dei prodotti;
- b) ad aumentare la produttività;
- c) a migliorare l'organizzazione aziendale anche attraverso la realizzazione ed il potenziamento dei sistemi informativi.

Art. 2.

Rinvio alla normativa europea

1. Il regime d'aiuto disciplinato dal presente regolamento rispetta le condizioni poste dal regolamento CE n. 70/2001 della commissione del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee serie L n. 10 del 13 gennaio 2001.

Art. 3.

Soggetti beneficiari

1. Beneficiario degli incentivi previsti dal presente regolamento:

- a) le micro, piccole e medie imprese industriali, di seguito denominate PMI, con sede operativa nel territorio regionale che svolgono attività estrattiva, di trasformazione o produzione di beni e delle costruzioni, secondo la classificazione ATECO 2002 sezioni C, D, E ed F;
- b) le PMI di servizio, costituite sotto forma di società e con sede operativa nel territorio regionale, che rientrano nelle classi e categorie di cui all'allegato A;
- c) i consorzi aventi attività e sede nel territorio regionale costituiti in maggioranza da PMI industriali aventi attività nel territorio regionale.

2. I soggetti beneficiari di cui al comma 1 devono rientrare nei parametri dimensionali previsti dalla vigente normativa comunitaria in materia di definizione delle micro, piccole e medie imprese.

Art. 4.

Soggetti esclusi

1. Le PMI industriali ed i loro consorzi che operano nei settori di attività elencati nell'allegato B, connessi alla produzione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti agroalimentari sono esclusi dagli aiuti agli investimenti ed alle consulenze, ai sensi del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle comunità europee serie L n. 10 del 13 gennaio 2001.

2. Le PMI industriali ed i loro consorzi che operano nei settori di attività elencati nell'allegato C sono esclusi dagli aiuti di Stato alle PMI ai sensi del regolamento (CE) n. 70/2001.

3. Le esclusioni dai benefici di cui ai commi 1 e 2 operano nel caso in cui l'iniziativa presentata sia riferibile soltanto ai settori in essi indicati.

Art. 5.

Iniziative finanziabili

1. Sono finanziabili le seguenti iniziative:

a) applicazione di metodologie per le quali sia previsto il rilascio, da parte di un organismo indipendente, della certificazione di conformità alla normativa europea, nazionale o a norme tecniche non disciplinate dal diritto comunitario quali:

- 1) sistema di gestione ambientale;
- 2) sistema qualità;
- 3) sistemi finalizzati all'assegnazione di un marchio di qualità del prodotto;
- 4) altri sistemi;

b) acquisizione di servizi destinati al miglioramento dell'organizzazione aziendale e/o all'aumento della produttività in tema di:

- 1) pianificazione strategica e assetti societari;
- 2) organizzazione, finanza e controllo;
- 3) revisione e certificazione del bilancio (limitatamente al primo bilancio certificato);
- 4) definizione di sistemi informativi e informatici;
- 5) tecnologie telematiche e siti web;
- 6) problematiche ambientali;
- 7) fattibilità di nuovi investimenti;
- 8) innovazione tecnologica;
- 9) aumento della produttività mediante l'introduzione di metodologie e tecniche per la riduzione dei tempi e dei costi;
- 10) ogni altra consulenza che contribuisca alla crescita dell'impresa.

c) realizzazione e potenziamento di sistemi informativi (software) connessi all'acquisizione dei servizi di consulenza di cui alle lettere a) e b).

2. Non sono ammissibili programmi relativi a servizi continuativi o periodici e quelli connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità.

Art. 6.

Spese ammissibili

1. Per le iniziative di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) e b) sono ammissibili le spese relative alle consulenze fornite da soggetti esterni all'organizzazione aziendale comprese quelle connesse con l'acquisizione della certificazione a cura di società notificate o accreditate ai sensi della normativa nazionale ed europea.

2. Per le iniziative di cui all'art. 5, comma 1, lettera c) sono ammissibili le spese relative all'acquisto di software direttamente connessi all'acquisizione dei servizi di consulenza di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) e b).

3. Sono ammissibili le spese connesse all'attività di certificazione di cui all'art. 17, comma 6.

4. Non sono ammissibili:

- a) le spese relative all'acquisto di beni materiali, salvo quanto previsto dal comma 2;
- b) i costi interni e le spese per corsi di formazione;
- c) le spese per consulenze che si riferiscono all'ordinaria gestione aziendale;
- d) le spese per consulenze successive alla prima quando la consulenza presenti carattere ricorrente;
- e) le spese relative agli interventi di mantenimento della certificazione e di ordinaria manutenzione.

Art. 7.

Intensità dell'aiuto

1. L'intensità dell'incentivo in conto capitale alle consulenze non può superare il limite massimo di equivalente sovvenzione lorda (ESL):

a) del 50 per cento della spesa ammissibile per le iniziative di cui all'art. 5, comma 1, lettera a);

b) del 30 per cento della spesa ammissibile per le iniziative di cui all'art. 5, comma 1, lettera b).

2. L'intensità dell'incentivo in conto capitale agli investimenti, previsto all'art. 5, comma 1, lettera c), relativamente all'acquisto di software, non può superare il limite massimo di ESL:

a) del 15 per cento della spesa ammissibile nel caso in cui il soggetto richiedente sia una micro o piccola impresa;

b) del 7,5 per cento della spesa ammissibile nel caso in cui il soggetto richiedente sia una media impresa.

3. Nei casi in cui l'investimento previsto al comma 2 sia effettuato in una delle zone ammesse alla deroga di cui all'art. 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato CE, l'intensità dell'incentivo in conto capitale non deve superare il massimale del 22,5 per cento ESL per le micro e piccole imprese e del 18,5 per cento ESL per le medie imprese, come stabilito dal decreto del Presidente della Regione 19 marzo 2001, n. 076/Pres.

4. La maggiorazione prevista al comma 3 può essere concessa a condizione che l'impresa conservi l'investimento per almeno cinque anni nella zona ammessa alla deroga.

5. Le zone ammesse alla deroga di cui all'art. 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE comprendono i territori dei comuni elencati nell'allegato D.

6. Fermo restando i limiti massimi previsti dal presente articolo, la determinazione della soglia da applicarsi è disposta nell'ambito delle direttive previste dall'art. 43, comma 2, della legge regionale n. 4/2005.

7. L'ammontare massimo dell'incentivo è pari a 65.000,00 euro.

Art. 8.

Aiuti «de minimis» ai sensi del regolamento (CE) n. 69/2001

1. Gli incentivi in conto capitale sulle spese connesse all'attività di certificazione di cui all'art. 17, comma 6 sono concessi secondo la regola «de minimis», ai sensi del regolamento (CE) n. 69/2001 della commissione del 12 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee serie L n. 10 del 13 gennaio 2001 e l'intensità dell'incentivo è pari al 50% delle spese medesime.

2. Ai sensi dell'art. 2 del regolamento (CE) n. 69/2001, l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» accordato ai soggetti beneficiari non può superare i 100.000,00 euro in tre anni.

3. Ai fini del riscontro del rispetto della regola «de minimis», alla domanda di incentivo è allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) resa dal legale rappresentante dell'impresa ed attestante, in termini sintetici, il mancato superamento dei limiti quantitativi e temporali di cui al comma 2, tenuto conto anche dell'incentivo oggetto della domanda medesima.

Art. 9.

Divieto di cumulo

1. Gli incentivi concessi per le finalità di cui all'art. 1 non sono cumulabili con altri incentivi pubblici ottenuti per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese.

Art. 10.

Presentazione delle domande

1. Le domande per accedere agli incentivi sono presentate alle Camere di commercio.

2. Le domande per accedere agli incentivi possono essere integrate o modificate entro il termine previsto nella nota informativa di cui all'art. 14, comma 2.

Art. 11.

Avvio dell'iniziativa

1. Gli interessati presentano le domande per accedere agli incentivi prima dell'avvio dell'iniziativa cui si riferiscono, pena l'inammissibilità a contributo. Per avvio dell'iniziativa si intende:

a) nel caso di acquisto di beni mobili, la data di consegna degli stessi specificata nell'ordine di acquisto o in documentazione equipollente ovvero, ove tale specificazione non risulti dalla predetta documentazione, la data della prima fattura;

b) nel caso di servizi di consulenza, la data di inizio della fornitura del servizio all'impresa specificata nel preventivo, nel contratto o in documentazione equipollente; ove tale specificazione non risulti dalla predetta documentazione, la data della prima fattura.

Art. 12.

Schema di domanda

1. Le domande per accedere agli incentivi sono redatte secondo uno schema approvato con decreto del direttore centrale attività produttive, pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione e disponibile sul sito Internet della Regione Friuli-Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it/industria/industria.htm e su quello della Camera di commercio.

2. Le domande per accedere agli incentivi sono corredate dalla documentazione indicata negli schemi di cui al comma 1.

Art. 13.

Disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18, in materia di sicurezza sul lavoro, la concessione di incentivi alle imprese è subordinata alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), di data non antecedente a sei mesi rispetto alla presentazione della domanda, da allegare all'istanza per accedere all'incentivo e resa dal legale rappresentante dell'impresa, attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.

Art. 14.

Informazioni sul procedimento

1. Il responsabile del procedimento comunica al soggetto richiedente l'incentivo:

a) l'ufficio competente in cui si può prendere visione degli atti o trarne copia;

b) l'oggetto del procedimento;

c) il responsabile del procedimento ed il responsabile dell'istruttoria;

d) il titolare ed il responsabile del trattamento dei dati;

e) il termine per modificare o integrare la domanda per accedere all'incentivo;

f) i termini per la concessione dell'incentivo, per la conclusione dell'iniziativa e la presentazione della rendicontazione, per l'erogazione dell'incentivo nonché il termine relativo al controllo preventivo di ragioneria sui provvedimenti di concessione ed erogazione;

g) gli obblighi del beneficiario;

h) i casi di annullamento o revoca dell'incentivo previsti dall'art. 19.

2. Ai fini della comunicazione dei dati previsti al comma 1, il responsabile del procedimento predispone un'apposita nota informativa e la rende disponibile in allegato allo schema di domanda, sul sito Internet della Regione Friuli-Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it/industria/industria.htm e su quello della Camera di commercio. Nella domanda per accedere all'incentivo il soggetto interessato dichiara di aver preso visione del contenuto della nota informativa.

Art. 15.

Istruttoria

1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti per la singola tipologia di intervento effettuando, ove necessario, gli opportuni accertamenti anche mediante sopralluoghi o richiedendo documentazione integrativa.

2. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicando le cause ed assegnando un termine di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o integrazione. È consentita la richiesta di proroga del termine a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.

3. Il procedimento è archiviato d'ufficio qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione decorra inutilmente.

4. Il responsabile del procedimento comunica tempestivamente al richiedente l'archiviazione d'ufficio.

Art. 16.

Concessione degli incentivi

1. Gli incentivi sono concessi tramite procedimento valutativo a sportello secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, ai sensi dei commi 4, 5 e 6 dell'art. 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). L'ordine cronologico di presentazione delle domande è determinato:

a) dal timbro datario apposto dalla struttura competente, nel caso di consegna diretta o di spedizione postale ordinaria;

b) dalla data di spedizione, nel caso di spedizione tramite lettera raccomandata o tramite mezzi telematici.

2. Gli incentivi sono concessi dalla Camera di commercio, previo esame da parte dei propri organi di valutazione tecnica, entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, tenuto conto delle direttive emanate dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 43, comma 2, della legge regionale n. 4/2005 ed avuto riguardo ai limiti di disponibilità del fondo per gli incentivi alle imprese, previsto dall'art. 44 della legge medesima.

3. Le domande ammissibili che non possono essere totalmente o parzialmente finanziate a causa dell'insufficiente disponibilità finanziaria, possono essere accolte con i fondi stanziati nel bilancio successivo.

4. La Camera di commercio comunica tempestivamente ai soggetti beneficiari la concessione dell'incentivo, il termine e le modalità per la rendicontazione, i casi di annullamento o revoca del provvedimento di concessione ed il nominativo del responsabile dell'istruttoria.

5. Non è ammissibile la concessione di incentivi a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado.

6. Nel caso in cui i soggetti beneficiari di cui all'art. 3 svolgano attività mista è ammissibile la concessione di incentivi per spese attinenti ad iniziative connesse in modo esclusivo o prevalente all'esercizio delle attività previste all'art. medesimo.

7. La Camera di commercio, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Trovano applicazione le disposizioni previste dall'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

8. La Camera di commercio comunica tempestivamente ai soggetti interessati la non concedibilità dell'incentivo nei casi di esaurimento delle risorse finanziarie.

Art. 17.

Rendicontazione delle spese

1. I soggetti beneficiari presentano idonea documentazione, secondo i termini e le modalità indicati nella comunicazione di concessione dell'incentivo.

2. La documentazione giustificativa delle spese sostenute ed il pagamento delle medesime, ivi compresi gli anticipi, devono essere di data successiva a quella di presentazione della domanda.

3. Le spese ammissibili si intendono al netto di imposte.

4. Il termine massimo per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della relativa rendicontazione è di dodici mesi, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione. È consentita per una sola volta la richiesta di proroga del termine, per una durata massima di dodici mesi, ed a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.

5. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. È consentita la richiesta di proroga del termine a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.

6. I soggetti beneficiari possono avvalersi dell'attività di certificazione secondo le modalità di cui all'art. 41-bis della legge regionale n. 7/2000.

Art. 18.

Erogazione degli incentivi

1. Gli incentivi sono erogati su presentazione delle fatture o di altra idonea documentazione giustificativa delle spese sostenute.

2. Gli incentivi sono erogati entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della rendicontazione, tenuto conto delle direttive emanate dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 43, comma 2, della legge regionale n. 4/2005 ed avuto riguardo ai limiti di disponibilità del fondo per gli incentivi alle imprese previsto dall'art. 44 della legge medesima.

3. Gli incentivi pari o superiori a 31.000 euro possono essere erogati in via anticipata, in misura non superiore al 40 per cento dell'importo concesso, previa presentazione:

a) di apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa d'importo pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi, ai sensi dell'art. 39, comma 2, della legge regionale n. 7/2000;

b) di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'impresa ed attestante l'avvio dell'iniziativa.

Art. 19.

Annullamento e revoca del provvedimento di concessione

1. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.

2. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è revocato a seguito della decadenza dal diritto all'incentivo derivante dalla rinuncia del beneficiario, ovvero qualora:

a) la documentazione giustificativa delle spese o il pagamento delle medesime siano di data anteriore a quella di presentazione della domanda;

b) la rendicontazione delle spese sia presentata oltre il termine previsto per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della relativa rendicontazione ovvero il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione, ai sensi dell'art. 17, comma 5, decorra inutilmente;

c) sia accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione o della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;

d) sia accertata la difformità tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione, in assenza dell'autorizzazione prevista dall'art. 21, comma 3.

3. La Camera di commercio comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'annullamento o la revoca del provvedimento di concessione. Gli incentivi sono restituiti secondo le modalità previste dall'art. 49 della legge regionale n. 7/2000.

Art. 20.

Termini per la conclusione del procedimento

1. Il responsabile del procedimento, mediante la nota informativa prevista all'art. 14, comma 2, comunica al soggetto interessato i termini massimi:

a) per la concessione dell'incentivo;

b) per la conclusione dell'iniziativa e la presentazione della rendicontazione;

c) per l'erogazione dell'incentivo.

2. Il termine per la concessione dell'incentivo è sospeso in pendenza dei termini assegnati per l'integrazione dell'istruttoria nel caso in cui la relativa domanda risulti irregolare o incompleta ovvero in pendenza dei termini assegnati per presentare osservazioni, nel caso di preavviso di provvedimento negativo.

3. Il termine per l'erogazione dell'incentivo è sospeso in pendenza dei termini assegnati per l'integrazione della rendicontazione nel caso in cui la stessa risulti irregolare o incompleta.

4. I termini per la concessione e l'erogazione dell'incentivo sono sospesi nei casi previsti dall'art. 7 della legge regionale n. 7/2000.

5. Il termine relativo al controllo preventivo di ragioneria sui provvedimenti di concessione ed erogazione non è computato ai fini del decorso dei termini per l'adozione degli atti medesimi.

6. Per i procedimenti di modifica, revoca o annullamento di provvedimenti già emanati si applica il termine di novanta giorni, decorrenti dalla data in cui il responsabile del procedimento abbia notizia del fatto dal quale sorge l'obbligo di provvedere, ovvero dalla data di ricevimento della richiesta.

Art. 21.

Obblighi dei beneficiari

1. I beneficiari degli incentivi sono tenuti a rispettare gli obblighi stabiliti in via generale dalla legge regionale n. 7/2000 e quelli specifici previsti dal presente regolamento.

2. Gli obblighi dei beneficiari sono indicati nella nota informativa di cui all'art. 14, comma 2.

3. Fatto salvo il rispetto del termine massimo per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della relativa rendicontazione, i beneficiari degli incentivi, prima di procedere ad eventuali variazioni nei contenuti e nelle modalità di esecuzione delle iniziative ammesse a contributo, chiedono la relativa autorizzazione alla Camera di commercio, entro i limiti di spesa ammessa.

Art. 22.

Vincolo di destinazione

1. Ai soggetti beneficiari degli incentivi in conto capitale agli investimenti, relativamente all'acquisto di software, si applica la disciplina prevista all'art. 7, comma 4.

2. Allo scopo di assicurare il rispetto del vincolo di destinazione i soggetti beneficiari trasmettono alla Camera di commercio, entro il 28 febbraio di ogni anno, apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. In caso di inosservanza, la Camera di commercio procede ad ispezioni e controlli.

3. L'investimento immateriale oggetto di vincolo di destinazione quinquennale divenuto obsoleto o comunque inadatto all'uso o alla produzione, può essere sostituito con altri beni nuovi di fabbrica della stessa natura, da utilizzarsi per le medesime funzioni, previa autorizzazione della Camera di commercio. I beni nuovi non possono costituire oggetto di un nuovo incentivo.

Art. 23.

Ispezioni e controlli

1. Ai sensi dell'art. 44 della legge regionale n. 7/2000 le Camere di commercio effettuano presso i soggetti beneficiari ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione agli incentivi concessi.

2. La Camera di commercio ha facoltà di richiedere ai soggetti beneficiari, in qualunque momento, l'esibizione dei documenti originali relativi all'erogazione degli incentivi.

Art. 24.

Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di cui alla legge regionale n. 7/2000.

Art. 25.

Rinvio dinamico

1. Ai sensi dell'art. 38-bis della legge regionale n. 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 26.

Norme transitorie e finali

1. Ai sensi dell'art. 46 della legge regionale n. 4/2005, i procedimenti in corso al 31 dicembre 2005 relativi alle funzioni delegate alle Camere di commercio sono di competenza della Regione; ad essi continuano ad applicarsi le norme regolamentari previgenti.

2. Gli schemi di domanda di cui all'art. 12 sono adottati e pubblicati nel *Bollettino ufficiale* della Regione entro il 31 dicembre 2005.

Art. 27.

Abrogazioni

1. Con decorrenza dal 10 gennaio 2006 è abrogato il regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 27 novembre 2001, n. 0451/Pres.

Art. 28.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2006.

Visto, il *Presidente*: ILLY

(*Omissis*).

06R0098

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
16 dicembre 2005, n. **0442/Pres.**

Legge regionale n. 18/2004, art. 16 (riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive). Modalità applicabili per la concessione di aiuti individuali da notificare singolarmente alla Commissione europea, quali progetti di aiuto, a favore delle imprese agricole, singole ed associate in difficoltà. Approvazione.

(*Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 2 dell'11 gennaio 2006*)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive) ed in particolare l'art. 16 concernente l'istituzione di un programma di interventi a favore delle imprese agricole in difficoltà;

Considerato che per programma di interventi si intende sia il regime di aiuto da notificare preliminarmente alla Commissione europea, sia aiuti individuali, da notificare singolarmente quali progetto di aiuto;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 244/02 del 1° ottobre 2004 ed in particolare la sezione 3 che disciplina le condizioni generali per l'autorizzazione degli aiuti per il salvataggio e/o la ristrutturazione notificati individualmente alla commissione;

Rilevato che nei suddetti casi di aiuti notificati individualmente si prescinde dall'obbligo di notifica alla Commissione europea del regolamento attuativo, come previsto dall'art. 2, comma 16 della legge regionale n. 18/2004;

Considerato che il medesimo art. 16 prevede che i finanziamenti siano erogati con le disponibilità della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per gli interventi nel settore agricolo);

Visto il testo regolamentare recante le modalità applicabili per la concessione di aiuti individuali da notificare singolarmente alla Commissione europea, quali progetti di aiuto a favore delle imprese agricole, singole ed associate, in difficoltà, in esecuzione della succitata normativa, predisposto dalla direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2833 del 7 novembre 2005;

Decreta:

È approvato il «Regolamento recante le modalità applicabili per la concessione di aiuti individuali da notificare singolarmente alla Commissione europea, quali progetti di aiuto, a favore delle imprese agricole, singole ed associate, in difficoltà, in esecuzione dell'art. 16 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive)», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 16 dicembre 2005

Visto, il *Presidente*: ILLY

(*Omissis*)

06R0130

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
16 dicembre 2005, n. **0443/Pres.**

Legge regionale n. 22/2005, art. 15. Regolamento per la disciplina della tenuta del registro regionale delle imprese esercenti l'attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente. Approvazione.

(*Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 4 gennaio 2006*)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 22 relativo all'istituzione, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 4, comma 3, della legge 11 agosto 2003, n. 218, e successive modifiche, presso la Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto del registro regionale delle imprese esercenti l'attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente ed in particolare il comma 4 di detto articolo il quale prescrive che entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge medesima la giunta regionale emana apposito regolamento applicativo;

Ritenuto che l'istituzione del Registro in parola permette di avere un quadro di riferimento complessivo sul numero e sulla distribuzione territoriale delle imprese esercenti l'attività noleggio di autobus con conducente e consente di inviare i relativi dati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini degli adempimenti e degli interventi da compiere a livello comunitario;

Visto il testo regolamentare predisposto dalla competente direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale n. 7/2000;

Visto l'art. 42 dello statuto d'autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 3263 di data 12 dicembre 2005;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per la disciplina della tenuta del registro regionale delle imprese esercenti l'attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 16 dicembre 2005

Regolamento per la disciplina della tenuta del Registro regionale delle imprese esercenti l'attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente.

Art. 1.

Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina ai sensi dell'art. 15, comma 4, della legge regionale 18 agosto 2005, n. 22 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente nella Regione Friuli-Venezia Giulia), le modalità per la tenuta del registro regionale delle imprese esercenti l'attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente, per la definizione di un quadro di riferimento complessivo sul numero e sulla distribuzione territoriale delle imprese professionali stesse da utilizzare e gestire anche a livello nazionale.

Art. 2.

Adempimenti delle province

1. Le province, alle quali la legge regionale n. 22/2005 ha attribuito la competenza autorizzatoria, realizzano una banca dati, nella quale sono inserite le imprese alle quali sono rilasciate le autorizzazioni di cui all'art. 5 della citata legge regionale n. 22/2005.

2. La banca dati di cui al comma 1 deve contenere in particolare:

- a) il numero e la data dell'autorizzazione all'impresa;
- b) la denominazione e ragione sociale dell'impresa;
- c) la sede legale dell'impresa o della principale organizzazione aziendale della stessa;
- d) il numero degli autobus in dotazione;
- e) l'annotazione degli autobus acquistati con finanziamenti pubblici compatibili con le previsioni di cui all'art. 9 della legge regionale n. 22/2005;
- f) il numero dei conducenti e la natura giuridica del loro rapporto lavorativo.

3. La banca dati deve essere organizzata su apposita base informatica, al fine di consentire un agevole accesso e scambio delle informazioni ivi contenute, che devono essere rese disponibili all'amministrazione regionale ai sensi del successivo comma 4, in formato Excel.

4. I dati relativi ad ogni iscrizione o variazione di quelli già inseriti ai sensi del comma 2, devono essere resi disponibili alla competente Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità

e infrastrutture di trasporto con cadenza semestrale, aggiornati al 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno, non oltre il termine di dieci giorni dalle suindicate scadenze.

5. In deroga a quanto previsto al comma 4, eventuali modifiche dei dati, conseguenti a revoca dell'autorizzazione adottata ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 22/2005, sono trasmesse nei termini e con le modalità previsti dallo stesso art. 13, con l'indicazione della relativa motivazione ai fini della successiva tempestiva segnalazione alle altre regioni.

6. Le province sono responsabili della correttezza e della veridicità dei dati trasmessi.

Art. 3.

Adempimenti della Regione

1. La Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge regionale n. 22/2005, provvede ad inviare annualmente entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i dati trasmessi dalle province strutturati a livello regionale.

Art. 4.

Accesso ai dati del registro

1. I dati contenuti nel registro sono pubblici. Essi saranno resi visionabili anche in apposito spazio organizzato all'interno del sito internet ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il *Presidente*: ILLY

06R0073

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
20 dicembre 2005, n. 0444/Pres.

Legge regionale n. 23/2002, art. 6, comma 49. Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge n. 1329/1965. Approvazione modifiche.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 4 gennaio 2006)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 23 agosto 2002, n. 23, recante «Assestamento del bilancio 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7»;

Visto in particolare l'art. 6, comma 48, della suddetta legge regionale, che autorizza l'amministrazione regionale a concedere gli incentivi di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329, e successive modifiche;

Visto altresì il comma 49 del medesimo art. 6, che prevede l'adozione di un regolamento con il quale determinare criteri e modalità per il recepimento delle disposizioni di cui al suddetto comma 48 nell'ordinamento regionale;

Visto il proprio decreto del 23 giugno 2004, n. 0205/Pres., con il quale è stato approvato il regolamento «Legge regionale n. 23/2002, art. 6, comma 49. Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329»;

Ritenuto opportuno provvedere alla sostituzione della scheda tecnica allegata al suddetto regolamento per meglio rispondere alle esigenze di razionalizzazione degli interventi agevolativi nei settori di competenza;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, concernente «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso»;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 3231 di data 12 dicembre 2005;

Decreta:

Sono approvate le modifiche al Regolamento concernente «legge regionale n. 23/2002, art. 6, comma 49. Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque di osservare e fare osservare dette disposizioni quali modifiche a Regolamento della Regione.

Il presente decreto è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 20 dicembre 2005

ILLY

Legge regionale n. 23/2002, art. 6, comma 49 «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge 28/11/1965, n. 1329».

Art. 1.

Sostituzione della scheda tecnica allegata al decreto del decreto del Presidente della Regione 23 giugno 2004, n. 0205/Pres.

1. La scheda tecnica allegata al decreto del Presidente della Regione 23 giugno 2004, n. 0205/Pres. e sostituita dalla seguente

«AGEVOLAZIONI PER L'ACQUISTO O IL LEASING DI NUOVE MACCHINE UTENSILI O DI PRODUZIONE

Riferimenti normativi:

Legge 28 novembre 1965, n. 1329.

Legge 19 dicembre 1983, n. 696, art. 3.

Legge 16 febbraio 1987, n. 44.

Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 febbraio 1973.

Decreto del Ministro del tesoro del 30 aprile 1987.

Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 15.

Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Comunità europea L10 del 13 gennaio 2001 relativo alla applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, come modificato ed integrato dal Regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione del 25 febbraio 2004 pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Comunità europea L63 del 28 febbraio 2004.

Regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione del 23 dicembre 2003 pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Comunità europea L1 del 3 gennaio 2004 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Soggetti beneficiari.

Micro, piccole e medie imprese iscritte al registro delle imprese, aventi i parametri dimensionali stabiliti con decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* Repubblica italiana n. 238 del 12 ottobre 2005.

Sono esclusi gli investimenti finalizzati all'esercizio delle seguenti attività economiche (classificazione ATECO 2002):

siderurgia (13.10¹, 13.20², 27.10³, 27.22.1⁴, 27.22.2⁵);

costruzioni navali (35.11.1⁶, 35.11.3⁷);

pesca (05.01);

trasporto (60, 61, 62).

⁽¹⁾ «Estrazione di minerali di ferro» (tutta la classe, ad eccezione delle piriti).

⁽²⁾ «Estrazione di minerali metallici non ferrosi» (limitatamente al minerale di manganese).

⁽³⁾ «Produzione di ferro, acciaio e di ferroleghie (CECA)» (tutta la classe). Per attività dell'industria siderurgica, quale definita nel trattato CECA intende: ghisa e ferroleghie; ghisa per la produzione dell'acciaio, per fonderia e altre ghise grezze, manganesifera e ferro-manganese carburato; prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale, compresi i prodotti di riempimento o di rilaminazione; acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura, prodotti semilavorati quali blumi, billette e bramme, bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, di acciaio comune o di acciaio speciale (non sono compresi i getti di acciaio, i pezzi fucinati e i prodotti ottenuti con impiego di polveri); rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm e piatti inferiori a 150 mm, vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi e i colla considerati come prodotti finiti), lamiere laminate a caldo inferiori a 3 mm, piastre e lamiere di spessore di 3 mm e più, larghi piatti di 150 mm e più; prodotti terminali di ferro, acciaio comune o acciaio speciale (non sono compresi i tubi in acciaio, i nastri laminati a freddo di larghezza inferiore a 500 mm eccetto quelli destinati alla produzione di banda stagnata, i trafilati, le barre calibrate e i getti di ghisa; latta, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo inferiori a 3 mm, lamiere magnetiche, nastro-destinato alla produzione banda stagnata, lamiere laminate a freddo, in rotoli e in fogli di spessore uguale o superiore a 3 mm).

⁽⁴⁾ «Produzione di tubi senza saldatura» (tutta la categoria).

⁽⁵⁾ Produzione di tubi avvicinati, aggraffati, saldati e simili» (limitatamente ai tubi con diametro superiore a 406,4 mm).

⁽⁶⁾ «Cantieri navali per costruzioni metalliche», limitatamente a: costruzione di navi mercantili a scafo metallico per il trasporto di passeggeri e/o merci, di almeno 100 tsl;

costruzione di pescherecci a scafo metallico di almeno 100 tsl (solo se destinati all'esportazione);

costruzione di draghe o altre navi per lavori in mare a scafo metallico (escluse le piattaforme di trivellazione), di almeno 100 tsl;

costruzione di rimorchiatori a scafo metallico con potenza inferiore a 365 Kw.

⁽⁷⁾ «Cantieri di riparazioni navali»:

la trasformazione delle navi a scafo metallico di cui al precedente 35.11.1, di almeno 1000 tsl, limitatamente all'esecuzione di lavori che comportano una modifica radicale del piano di carico, dello scafo, del sistema di propulsione o delle infrastrutture destinate ad ospitare i passeggeri;

la riparazione delle navi a scafo metallico di cui al precedente 35.11.1.

Sono sottoposti a particolari limitazioni gli investimenti finalizzati all'esercizio delle attività riportate nell'allegato I del Trattato CE, relative ai settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Alle imprese operanti nei settori fibre sintetiche (24.70) si applica la regola «*de minimis*» (aiuto di controvalore complessivo non superiore a 100.000,00 Euro nell'arco di 3 anni).

La presente normativa non si applica:

- a) al settore dei trasporti;
- b) alle attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione;
- c) agli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto a quelli importati.

Non possono comunque accedere alle agevolazioni le imprese sottoposte a procedure concorsuali o in stato di liquidazione volontaria.

Oggetto dell'agevolazione.

Acquisto o locazione finanziaria di macchine utensili o di produzione nuove di fabbrica, costruite in Italia od all'estero, di costo complessivo superiore a 1.000,00 Euro, compresi i sistemi di macchine, le parti complementari, gli accessori, i macchinari e le attrezzature fisse o semoventi, per manipolare, trasportare e sollevare materiali (gru, carri ponte, carrelli, nastri trasportatori ecc.) operanti nell'ambito dello stabilimento o del cantiere, gli impianti completi per cucina (con esclusione di mobili e arredi non direttamente pertinenti) e gli impianti di condizionamento d'aria per case di cura, alberghi, ristoranti, bar, ecc. Le macchine devono essere funzionalmente collegate, in termini di utilizzo proprio, all'attività economica svolta dal soggetto beneficiario ed inserite nella struttura logistica dell'unità produttiva situata nel territorio regionale.

Le macchine utensili o di produzione non devono risultare fatturate anteriormente alla data di stipula del contratto di acquisto o di locazione.

Sono esclusi veicoli, imbarcazioni e velivoli iscritti ai pubblici registri, nonché le macchine acquistate per finalità dimostrative.

Non sono ammessi investimenti di mera sostituzione.

Ambito territoriale.

Investimenti relativi ad unità produttive, regolarmente censite presso la CCIAA, ubicate nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Cumulo.

L'agevolazione non è cumulabile con altre agevolazioni contributive o finanziarie dirette sullo stesso investimento previste da altre leggi comunitarie, nazionali e regionali.

L'agevolazione è comunque cumulabile, entro le intensità di aiuto massime consentite dalle vigenti normative dell'Unione europea, con le agevolazioni di cui al decreto interministeriale del 25 maggio 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 157 dell'8 luglio 1998) recante le disposizioni di attuazione della norma di cui all'art. 17, comma 34, della legge n. 449/1997 (contributi per l'ammodernamento del parco agromeccanico italiano), con altre agevolazioni concesse in forma di garanzia ovvero con contributi aggiuntivi disposti a livello comunitario, nazionale, regionale o provinciale su operazioni ai sensi della legge n. 1329/65.

Le imprese venditrici devono appartenere a Stati membri della U.E.

La locazione finanziaria può essere effettuata esclusivamente da società di leasing iscritte nell'elenco di cui all'art. 106 testo unico bancario.

Importo dell'operazione agevolabile.

L'importo complessivo agevolabile è costituito da:

a) capitale dilazionato costituito dal prezzo della macchina. Le spese di montaggio, collaudo, trasporto ed imballaggio sono ammissibili, nel limite massimo complessivo del 15% del costo della macchina, purché comprese nel prezzo fatturato o nel contratto di compravendita o di locazione. Sono esclusi gli ammontari relativi all'IVA, alla quota di riscatto nel caso di locazione, e a qualsiasi altro onere accessorio fiscale o finanziario;

b) interessi sulla dilazione di pagamento calcolati ad un tasso non superiore a quello di riferimento vigente al momento della emissione degli effetti.

Per le operazioni relative a tutti i settori ammessi, ad eccezione dei settori della produzione e della trasformazione e commercializza-

zione dei prodotti agricoli: possono essere oggetto di accoglimento operazioni riferite ad una stessa unità produttiva o operativa fino a concorrenza del limite di complessivi 5.000.000,00 Euro di credito capitale dilazionato, relativo a contratto trascritti dal 1° gennaio al 31 dicembre dello stesso anno.

Limitatamente alle operazioni relative ai settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli: l'importo massimo complessivo per operazione agevolabile è pari a 1.600.000,00 Euro. Fermo restando tale limite, possono essere oggetto di accoglimento operazioni riferite ad una stessa unità produttiva o operativa fino a concorrenza del limite di complessivi 2.400.000,00 Euro di credito capitale dilazionato, relativo a contratti trascritti dal 1° gennaio al 31 dicembre dello stesso anno.

Operazione agevolabile.

Operazione finanziaria assistita da effetti rilasciati a fronte di un contratto di compravendita o locazione di macchine, garantiti da privilegio sulle macchine contrassegnate ai sensi dell'art. 1 della legge n. 1329/65 aventi scadenza fino a cinque anni dalla data di emissione, purché siano collegati ad un medesimo contratto con dilazione di pagamento o di locazione oltre dodici mesi.

Gli effetti devono risultare emessi non oltre un anno antecedente la presentazione della domanda di ammissione all'agevolazione a MCC.

Modalità d'intervento.

Il contributo è calcolato sull'importo riconosciuto ammissibile dal Comitato ed è pari alla differenza fra il netto ricavo dell'operazione di attualizzazione calcolata al tasso di riferimento (indicato ed aggiornato con decreto del Ministro delle attività produttive di cui all'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 123/1998) ed al tasso agevolato vigenti alla data di erogazione dello sconto.

Le operazioni relative al settore della produzione, trasformazione (con l'esclusione degli aiuti alla trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato CE in prodotti non compresi nello stesso) e commercializzazione dei prodotti agricoli sono sottoposte alle seguenti limitazioni:

per le imprese operanti nelle zone svantaggiate (articoli da 18 a 20 del regolamento CE 1257/99) il contributo non può eccedere il limite del 50% della spesa ammissibile;

per le imprese operanti nelle zone non svantaggiate il limite contributivo è pari al 40% della spesa ammissibile.

Inoltre per detto settore, l'investimento deve perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:

- a) riduzione dei costi di produzione;
- b) miglioramento e riconversione della produzione;
- c) miglioramento della qualità
- d) tutela e miglioramento dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene e del benessere degli animali;
- e) promozione della diversificazione delle attività agricole.

Gli aiuti possono essere concessi solo ad aziende agricole economicamente redditizie che rispondono ai criteri di cui all'art. 5 del regolamento CE n. 1257/99. La valutazione della redditività economica viene effettuata sulla base della tabella dei redditi lordi standard per ettaro di superficie e per capo allevato.

Non sono ammissibili gli investimenti destinati all'aumento della capacità di produzione, laddove tale aumento di capacità risulti superiore al 20%, da misurarsi in unità di bestiame per la produzione animale e in superficie coltivata per la produzione vegetale; né gli investimenti volti all'aumento di produzioni prive dei normali sbocchi di mercato. I normali sbocchi di mercato sono individuati in base a quanto stabilito dall'allegato 8 del Piano di sviluppo rurale 2000-2006 della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Per la determinazione del netto ricavo, il calcolo dei giorni è effettuato con riferimento all'anno commerciale.

Il tasso di riferimento da prendere in considerazione ai fini della determinazione dei tassi da applicare alle operazioni agevolabili è quello del mese nel quale avviene l'effettiva dell'erogazione del netto ricavo dell'operazione finanziaria.

L'inizio dell'esecuzione del progetto di investimento (data di emissione degli effetti) dovrà risultare non anteriore alla data di autentica notarile della sottoscrizione del contratto di compravendita

o di locazione finanziaria ai sensi della legge n. 1329/65 da parte dell'impresa, contenente l'espressa previsione della domanda di ammissione all'intervento agevolativo di MCC.

Tassi da applicare alle operazioni agevolabili.

Per le operazioni relative a tutti i settori ammessi, ad eccezione dei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli:

A) tasso di interesse a carico delle imprese acquirenti o locatarie: zero (nessun onere per interessi), ottenuto dall'abbattimento totale del tasso di riferimento nei limiti di intensità di aiuto massime consentite dalle normative dell'Unione europea.

N.B. — Agli investimenti per l'esercizio delle attività rientranti nei settori delle fibre sintetiche si applica la regola «*de minimis*» come in precedenza definita (vedi «Soggetti beneficiari»).

Limitatamente alle operazioni relative ai settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli:

A) tasso di interesse a carico delle imprese acquirenti o locatarie:

1) 40% del tasso di riferimento, con abbattimento massimo del suddetto tasso di 6 punti, per le operazioni relative a macchine utilizzate in unità produttive ubicate nelle zone ammesse alla deroga di cui all'art. 87.3 c) del Trattato CE;

2) 50% del tasso di riferimento, con abbattimento massimo del suddetto tasso di 5 punti, per le operazioni relative a macchine utilizzate in unità produttive ubicate nel restante territorio.

B) tasso di sconto:

1) nel caso di sconto composto: il tasso equivalente al tasso di cui alla precedente lettera A), determinato in via semestrale anticipata;

2) nel caso di sconto commerciale: l'equivalente del tasso di sconto composto, determinato sulla base della proporzione fra l'ammontare degli interessi calcolati con la tecnica dello sconto composto e dello sconto commerciale, in funzione della durata dell'intervento. Gli arrotondamenti dei tassi agevolati verranno effettuati ai cinque centesimi superiori con troncamento al centesimo di punto nel caso di sconto composto, ed ai cinque centesimi più vicini nel caso di sconto commerciale.

Importo del contributo.

Il contributo è calcolato sull'importo ammesso all'agevolazione ed è pari alla differenza dei netti ricavi delle operazioni di attuazione calcolati alla data (valuta) della erogazione effettuata dalla banca o dall'intermediario, rispettivamente, al tasso di sconto agevolato ed al tasso di sconto di riferimento.

In nessun caso l'importo del contributo per ogni singola richiesta di intervento può essere superiore alle intensità di aiuto massime consentite dalla vigente normativa europea.

Richiesta d'intervento.

Le richieste di ammissione all'agevolazione, sottoscritte dalle banche o dagli intermediari, devono essere redatte su apposito modulo o in conformità allo stesso, compilato in ogni parte e completo della documentazione in esso elencata. Le richieste pervenute a MCC S.p.a. non conformi al suddetto modulo o non sottoscritte con firma autografa dai predetti soggetti, sono restituite al mittente.

Nei casi previsti dalla normativa vigente in materia, alle richieste devono essere allegate le informazioni antimafia⁸.

⁸Le Banche ammesse ad operare con MCC S.p.a. possono acquisire, per conto del MCC S.p.a., le informazioni previste dalla normativa vigente sulla materia.

Nei casi in cui il richiedente sia un soggetto diverso dalle banche o le stesse non intendano fornire direttamente le informazioni, deve essere trasmessa al MCC S.p.a. unitamente alla richiesta di intervento agevolativo, la documentazione, indicata nella apposita circolare del MCC S.p.a. Le informazioni devono pervenire al MCC S.p.a. dalle banche ovvero direttamente dalle prefetture prima dell'esame delle richieste delle agevolazioni.

È improcedibile la richiesta di intervento alle agevolazioni qualora dalle informazioni risulti l'esistenza di cause interdittive nei confronti di uno o più soggetti interessati.

Nei casi in cui pervenga al MCC S.p.a. l'avviso del prefetto della necessità di ulteriori accertamenti, l'istruttoria è sospesa fino all'arrivo della definitiva informazione prefettizia.

MCC S.p.a. assegna alle richieste pervenute dalle banche un numero di posizione progressivo e comunica in forma scritta (posta, fax o e-mail), entro quindici giorni lavorativi dalla ricezione delle domande, ai soggetti richiedenti il numero di posizione assegnato e il responsabile dell'unità organizzativa competente per l'istruttoria. Dalla data di ricezione delle richieste di intervento, complete della necessaria documentazione, comprese le informazioni prefettizie inviate a MCC dalle banche ovvero alle prefetture dallo stesso MCC, decorrono i termini per l'adozione dei provvedimenti.

La data da prendere in considerazione ai fini dell'assegnazione del numero di posizione progressivo delle richieste o per l'erogazione delle agevolazioni è quella della ricezione di MCC S.p.a.; la documentazione che perviene dopo le ore 17 è considerata pervenuta il primo giorno lavorativo bancario successivo; i termini di scadenza che cadono in un giorno di chiusura degli uffici si considerano automaticamente prorogati al primo giorno lavorativo bancario successivo.

Le richieste di intervento sono sottoposte, nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione, se complete della documentazione elencata nel modulo di richiesta d'intervento, alle determinazioni del comitato Regionale. Qualora MCC S.p.a., nel corso dell'istruttoria, richiedesse il completamento della documentazione prevista, la rettifica di dichiarazioni erronee o incomplete ovvero dati o chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, il termine per l'adozione del provvedimento decorre dalla data in cui pervengano la documentazione, le rettifiche e i dati e chiarimenti chiesti. Le richieste di intervento medesime decadono d'ufficio, qualora la documentazione prevista nel modulo di richiesta d'intervento, le rettifiche e i dati o i chiarimenti non pervengano a MCC S.p.a. entro il termine di sei mesi dalla data della richiesta di MCC S.p.a. stesso.

MCC S.p.a. comunica in forma scritta (posta, fax o e-mail) ai soggetti richiedenti l'ammissione all'agevolazione ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta, entro dieci giorni lavorativi dalla data della delibera del Comitato, e comunica altresì il responsabile dell'unità organizzativa competente per l'erogazione delle agevolazioni.

Il Comitato può deliberare in carenza di fondi la concessione dei contributi con riserva, da erogare se e quando saranno disponibili i relativi fondi secondo l'ordine cronologico di ammissione con riserva. Le condizioni definitive dell'agevolazione sono quelle determinate al momento dell'adozione della delibera di concessione con riserva. A seguito della sopravvenuta disponibilità dei fondi, il contributo è corrisposto senza maggiorazione degli interessi. L'erogazione del contributo postula lo scioglimento della riserva. La concessione con riserva decade se l'erogazione non avviene entro il termine di due anni dalla data di delibera.

Nei casi in cui le imprese beneficiarie, per il tramite delle banche, o queste ultime abbiano comunicato a MCC S.p.a. di voler rinunciare all'agevolazione, le richieste di intervento o le eventuali agevolazioni già concesse decadono automaticamente e i predetti soggetti non possono più richiedere il ripristino dell'intervento agevolativo. I soggetti medesimi possono presentare una nuova richiesta di intervento alle agevolazioni sempreché permangano le condizioni previste dalla normativa agevolativa nonché dal presente regolamento.

Il Comitato delibera nel termine di novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta o di completamento della stessa, sulla base di quanto attestato nei moduli di cui al presente paragrafo.

Erogazione del contributo.

Il contributo è erogato in unica soluzione in via anticipata all'impresa beneficiaria, acquirente o locataria successivamente alla delibera di concessione dell'intervento.

Nei casi di effetti emessi a favore di imprese venditrici/locatrici:

a) qualora alla dilazione di pagamento sia stata applicato un tasso agevolato e all'operazione di sconto un tasso non agevolato, destinataria del contributo è l'impresa venditrice o locatrice;

b) qualora sia alla dilazione di pagamento che all'operazione di sconto sia stata applicato un tasso agevolato, destinataria del contributo è la banca o l'intermediario finanziario proponenti.

Qualora sia il contratto di compravendita che l'operazione di sconto siano regolati a tasso agevolato, destinatari del contributo sono la banca o l'intermediario finanziario proponenti.

L'erogazione del contributo è effettuata alle banche e agli intermediari finanziari con valuta corrente; gli stessi accreditano con pari valuta il contributo al destinatario secondo quanto sopra previsto.

Variazioni.

Le variazioni che comportano modifiche nella titolarità o proprietà dell'impresa acquirente o locataria, assoggettamento delle medesime a procedure concorsuali, procedimenti penali nei confronti degli amministratori, nonché ogni altro fatto ritenuto rilevante sull'andamento delle medesime imprese, devono essere comunicate dalle banche e dagli intermediari a MCC S.p.a.

Cessazione e revoca dell'agevolazione.

Il contributo agli interessi cessa nei casi di:

- a) insolvenza dell'impresa beneficiaria nel rimborso del finanziamento;
- b) risoluzione o decadenza dal beneficio del termine del contratto di compravendita;
- c) risoluzione o estinzione anticipata del contratto di sconto ad opera del venditore;
- d) cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria;
- e) fallimento o liquidazione coatta amministrativa dell'impresa acquirente.

La corresponsione del contributo agli interessi periodici cessa a partire dal giorno successivo alla data dell'ultimo effetto pagato.

Nel caso di pagamento anticipato da parte dell'impresa acquirente di tutti gli effetti non scaduti, il contributo agli interessi già erogato è ricalcolato in rapporto alla minore durata della dilazione di pagamento.

I contributi erogati ma risultati non dovuti sono restituiti dall'impresa beneficiaria maggiorati del tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data della loro erogazione, maggiorato di 5 punti laddove si tratti di fatti imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili - per il periodo intercorrente tra le valute di erogazione dei contributi medesimi e quella di effettivo accredito a MCC S.p.a., tenuto presente quanto disposto dall'art. 49 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, e successive modifiche e integrazioni.

Il contributo agli interessi è revocato nei casi di:

- a) mancata destinazione del finanziamento agli scopi previsti dalla legge in esame e riportati nella presente scheda;
- b) quando siano venuti meno i requisiti di ammissibilità alla presente agevolazione;
- c) nel caso di contributi concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti o reticenti;
- d) nel caso di alienazione, cessione o distrazione dei beni oggetto dell'agevolazione nei 5 anni successivi alla concessione, a meno che detti beni non siano ceduti nell'ambito di operazioni di conferimento, cessioni di azienda, di ramo d'azienda, affitto, donazione, ecc.

Il contributo è restituito dall'impresa beneficiaria maggiorato dell'interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione, maggiorato di 5 punti, tenuto presente quanto disposto dall'art. 49 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni. Inoltre, nel caso *sub-c)*, laddove si tratti di fatti imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili, verrà irrogata una sanzione pecuniaria in misura pari a due volte l'importo del contributo indebitamente fruito.

Procedimento di revoca.

Ricevuta notizia di circostanze che potrebbero dar luogo alla revoca MCC S.p.a. - in attuazione degli articoli 7 ed 8 della legge n. 241/1990 - comunica agli interessati l'avvio del procedimento di revoca o di cessazione (con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso; all'ufficio e alla persona responsabile del procedimento; all'ufficio in cui si può prendere visione degli atti) e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

Entro il predetto termine di trenta giorni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento, gli interessati possono presentare a MCC S.p.a. scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale in plico, senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento. Ai fini della prova della tempestività dell'invio fa fede il timbro postale di spedizione.

Gli uffici di MCC S.p.a. esaminano gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisiscono ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.

In relazione al procedimento di revoca, entro novanta giorni dalla predetta comunicazione, esaminate le risultanze istruttorie, il Comitato di gestione delle agevolazioni, qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, adotta il provvedimento di archiviazione del quale viene data comunicazione ai soggetti interessati. Qualora il Comitato ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento determina, con provvedimento motivato, la revoca dei contributi e le eventuali somme dovute a titolo di sanzione; in seguito gli uffici comunicano ai destinatari il provvedimento e la conseguente ingiunzione di pagamento, unitamente a quanto dovuto per le spese postali.

Il procedimento di cessazione, ove ricorra uno dei casi indicati al paragrafo precedente, opera di diritto e non necessita di apposita delibera del Comitato.

Decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento qualora i destinatari non abbiano corrisposto quanto dovuto, MCC S.p.a. provvederà all'iscrizione a ruolo degli importi corrispondenti, degli interessi e delle eventuali sanzioni ai sensi dell'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Ispesioni e controlli.

MCC S.p.a., oltre ai normali controlli di sua competenza, effettua su indicazione del Comitato, ulteriori controlli documentali o presso l'impresa beneficiaria allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei programmi e delle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché della presente scheda e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria.

I soggetti richiedenti sono tenuti a conservare a disposizione di MCC S.p.a. ogni documento e attestazione predisposti ai fini della concessione delle agevolazioni.».

Art. 2.**Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Visto: *il Presidente: ILLY*

06R0074

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 2006, n. 1.

Proroga dei termini della legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 «Piano faunistico venatorio regionale (1996-2001)».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 11 del 31 gennaio 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Proroga dei termini

1. La validità del vigente piano faunistico venatorio regionale, di cui alla legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 e successive modificazioni, è prorogata sino al 31 luglio 2006.

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 30 gennaio 2006

GALAN

(*Omissis*)

06R0122

LEGGE REGIONALE 3 febbraio 2006, n. 2.

Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006.

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 14 del 7 febbraio 2006*)

(*Omissis*).

06R0139

LEGGE REGIONALE 3 febbraio 2006, n. 3.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 e pluriennale 2006-2008.

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 14 del 7 febbraio 2006*)

(*Omissis*).

06R0140

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 3 marzo 2006, n. 2.

Modifiche all'art. 10 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29, in materia di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 34 dell'3 marzo 2006*)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29

1. L'art. 10 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29 (Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del servizio sanitario regionale) è sostituito dal seguente:

«Art. 10 (*Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico*). — 1. Gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (“IRCCS” o “Istituti”) aventi sede nel territorio regionale sono parte integrante del servizio sanitario regionale, nel cui ambito svolgono funzioni di alta qualificazione relativamente alle attività assistenziali, di ricerca e di formazione, partecipando altresì al sistema della ricerca nazionale ed internazionale.

2. Sono organi degli IRCCS: il direttore generale, al quale spetta la responsabilità complessiva della gestione e della attuazione delle deliberazioni del consiglio di indirizzo e verifica; il consiglio di indirizzo e verifica, al quale spettano le funzioni di indirizzo e di controllo, con particolare riferimento alle scelte strategiche dell'ente ed alla gestione e valorizzazione del patrimonio, nonché alle funzioni ed alle attività di cui all'art. 8, commi 4, 5 e 6 e all'art. 9 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3); il collegio sindacale, al quale spettano le funzioni di vigilanza sulla regolarità amministrativa e contabile; il collegio di direzione, al quale spettano le funzioni di cui all'art. 3, commi 3 e 4 della presente legge; il direttore scientifico, cui compete la gestione delle attività di ricerca in coerenza con il programma di ricerca sanitaria di cui all'art. 12-*bis* del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche e con gli atti di programmazione regionale in materia.

3. Gli istituti svolgono la loro attività assistenziale e, per quanto di competenza, l'attività di ricerca nell'ambito degli indirizzi e della programmazione regionale. Agli istituti si applicano, sulla base dei principi fondamentali contenuti nella legislazione statale, le disposizioni della presente legge. Le direttive regionali di cui all'art. 3, comma 4, riconoscendo il ruolo peculiare degli Istituti, disciplinano in forma specifica per gli IRCCS le competenze degli organi, individuano le idonee forme di controllo ed assicurano che gli atti aziendali degli Istituti adottati dal direttore generale:

a) disciplinino la organizzazione della ricerca;

b) favoriscano il pieno inserimento dei medesimi nel sistema della ricerca nazionale ed internazionale e la funzionalizzazione della loro attività di ricerca e di formazione al miglioramento continuo della qualità delle prestazioni e dei servizi di assistenza sanitaria.

4. Al direttore generale, nominato dalla Regione secondo le modalità di cui all'art. 5, comma 1, della presente legge, si applicano gli articoli 3 e 3-*bis* del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche, ai direttori amministrativo e sanitario si applicano gli articoli 3, comma 1-*quinquies*, e 3, commi 7 e 11, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche; al direttore scientifico, nominato dallo Stato sentita la Regione, spetta la responsabilità delle attività di ricerca degli Istituti.

5. Il consiglio di indirizzo e verifica è composto da cinque membri, dei quali tre nominati dalla Regione di cui uno con funzioni di presidente, uno dal Ministro della salute ed uno dalla competente conferenza territoriale sociale e sanitaria. Limitatamente al consiglio di indirizzo e verifica degli Istituti Ortopedici Rizzoli, sede ulteriore della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Bologna per le attività di ricerca e di didattica connesse alla ortopedia, la Regione nomina uno dei tre componenti d'intesa con l'Università degli studi di Bologna. I componenti del consiglio di indirizzo e verifica devono essere scelti tra soggetti di provata competenza ed onorabilità e durano in carica cinque anni.

6. Il collegio sindacale è composto da cinque membri, di cui tre nominati dalla Regione, uno dei quali con funzione di presidente, uno nominato dalla conferenza territoriale sociale e sanitaria ed uno dal Ministro della salute.

7. La commissione di cui al comma 2 dell'art. 15-*ter* del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche è composta dal direttore scientifico, che la presiede, dal direttore sanitario e da un dirigente dei ruoli del personale del servizio sanitario regionale, preposto a una struttura complessa della disciplina oggetto dell'incarico, individuato dal collegio di direzione.

8. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo, da altre leggi regionali e dall'atto aziendale di cui all'art. 3 della presente legge, per quanto di competenza, all'organizzazione ed al funzionamento degli istituti si applicano le disposizioni desumibili dai principi fondamentali contenuti nel decreto legislativo n. 288 del 2003, nonché le disposizioni statali e regionali in materia di aziende sanitarie.

9. Al fine di assicurare il coordinamento delle attività di ricerca corrente e finalizzata degli istituti con quelle degli analoghi istituti aventi sede in altre regioni, la Regione promuove l'autocoordinamento fra le Regioni e la collaborazione con lo Stato.»

Art. 2.

Norme transitorie e di procedura

1. Ai fini della rapida attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, la Regione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, effettua le nomine e le designazioni di sua competenza e richiede ai soggetti ed agli enti titolari del potere di designazione di provvedere alla medesima. Qualora entro quarantacinque giorni dalla richiesta tali soggetti ed enti non abbiano provveduto, provvede direttamente la Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 3 marzo 2006

ERRANI

06R0148

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 2006, n. 1.

Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1999, n. 44, recante: Norme per il riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica. Disposizioni in materia di composizione dei consigli di amministrazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 10 del 15 febbraio 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 44/1999

1. Il comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 44/1999 è così sostituito: «Il consiglio di amministrazione dell'ARET è composto di cinque componenti di cui due nominati dalla giunta regionale, uno con funzioni di presidente, e tre nominati dal consiglio regionale, con voto limitato a due, ed è costituito con decreto del Presidente della giunta regionale entro 45 giorni dalla data di decadenza.»

2. Al primo periodo del comma 6 dell'art. 11 della legge regionale n. 44/1999, le parole «almeno quattro consiglieri» sono sostituite dalle parole «almeno tre consiglieri».

3. Al secondo periodo del comma 6 dell'art. 11 della legge regionale n. 44/1999, sono soppresse le parole «il Vice Presidente».

4. Al comma 8 dell'art. 11 della legge regionale n. 44/1999, sono soppresse le parole «Vice Presidente: 30% dell'indennità di carica dei consiglieri regionali».

5. All'ultimo capoverso dell'art. 11 della legge regionale n. 44/1999, sono soppresse le parole «e per il Vice Presidente».

Art. 2.

Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 44/1999

1. Al comma 3 dell'art. 13 della legge regionale n. 44/1999, sono soppresse le parole «dal vice Presidente o, in caso di assenza del vice Presidente».

Art. 3.

Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 44/1999

1. Il comma 1 dell'art. 17 della legge regionale n. 44/1999 è così sostituito: «Il consiglio di amministrazione delle ATER è composto di cinque componenti di cui due nominati dalla giunta regionale, uno con funzioni di presidente, due nominati dal Consiglio regionale, con voto limitato ad uno, e uno eletto dall'assemblea dei sindaci facenti parte dell'ATER ed è costituito con decreto del Presidente della giunta regionale entro 45 giorni dalla decadenza.»

2. Dopo il comma 1 dell'art. 17 è aggiunto il seguente comma: 1- bis. La nomina di due componenti, di cui uno con funzioni di presidente, del C.d.A. delle ATER e dell'ARET da parte della giunta regionale è deliberato su designazione del componente la giunta con delega ai lavori pubblici, aree urbane e servizio idrico integrato - Relazioni con i Paesi del Mediterraneo.»

3. Al primo periodo del comma 5 dell'art. 17 della legge regionale n. 44/1999 le parole «almeno quattro consiglieri» sono sostituite dalle parole almeno tre consiglieri».

4. Al secondo periodo del comma 5 dell'art. 17 della legge regionale n. 44/1999, sono soppresse le parole «il vice Presidente».

5. Al comma 8 dell'art. 17 della legge regionale n. 44/1999 sono soppresse le parole: «vice Presidente: 30% dell'indennità di carica dei consiglieri regionali».

6. All'ultimo capoverso dell'art. 17 della legge regionale n. 44/1999 sono soppresse le parole «e per il vice Presidente».

Art. 4.

Modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 44/1999

1. Al comma 3 dell'art. 19 della legge regionale n. 44/1999 sono soppresse le parole «dal vice Presidente o, in caso di assenza del vice Presidente».

Art. 5.

Abrogazioni

1. È abrogato il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 23 febbraio 2000, n. 19.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 24/3 del 24 gennaio 2006, ha approvato la presente legge.

L'Aquila, 31 gennaio 2006

DEL TURCO

06R0147

LEGGE REGIONALE 10 febbraio 2006, n. 2.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 21 giugno 1996, n. 38: Legge quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 12 del 22 febbraio 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 38/1996

1. Il comma 4 dell'art. 5 della legge regionale n. 38/1996 è così sostituito:

«4. Il comitato è così composto:

a) dal direttore dell'Area parchi, territorio, ambiente e energia che lo presiede, o da un suo delegato;

b) da due esperti, di cui uno botanico, l'altro zoologo, designati dal dipartimento di scienze ambientali dell'Università di L'Aquila, o da loro delegati;

c) da due esperti nominati dal Presidente della giunta regionale, o da loro delegati, designati congiuntamente dalle associazioni di protezione ambientale operanti in Abruzzo, iscritte nell'elenco previsto dall'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale). Decorso infruttuosamente trenta giorni dalla ricezione della richiesta di designazione fatta dalla Regione, gli esperti vengono scelti dal componente la giunta preposto ai parchi e alle riserve naturali nell'ambito delle associazioni di protezione ambientale iscritte nell'elenco suddetto;

d) dal dirigente del Servizio amministrativo della direzione territorio o da un suo delegato;

e) dal dirigente del Servizio aree protette della Regione o da un suo delegato;

f) dal responsabile dell'Ispettorato regionale delle foreste del Settore tutela ambientale o da un suo delegato;

g) dai responsabili degli uffici competenti delle province designati dai rispettivi Presidenti, che intervengono con diritto di voto solo per le proprie competenze territoriali, o da loro delegati.».

2. Il comma 8 dell'art. 5 della legge regionale n. 38/1996 è così sostituito:

«8. Le sedute sono valide con la presenza di cinque componenti.»

Art. 2.

Modifiche all'art. 22 della legge regionale n. 38/1996

1. Il comma 3 dell'art. 22 della legge regionale n. 38/1996 è così sostituito:

«3. L'Ente locale predispone e adotta il Piano di assetto naturalistico e le sue varianti.».

2. Dopo il comma 3 dell'art. 22 della legge regionale n. 38/1996 sono inseriti i seguenti commi:

«3-bis. Successivamente, gli atti e gli elaborati del Piano sono depositati per sessanta giorni consecutivi, decorrenti dalla data di deposito, presso la segreteria dei comuni e delle province interessate.

3-ter. L'avvenuto deposito è reso noto mediante pubblicazione di avviso nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo, a mezzo di manifesti murali e almeno un quotidiano a diffusione regionale. Nei termini previsti dal comma 3. Chiunque può prenderne visione e presentare istanze e memorie in merito ai contenuti del Piano.

3-quater. Nel caso sia necessario acquisire le intese delle amministrazioni statali, il Presidente della Regione o per delega il componente la giunta indice una conferenza di servizi per gli effetti dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) nel testo in vigore.

3-quinquies. La giunta regionale, sulla base delle osservazioni pervenute e in base all'esito della conferenza dei servizi di cui al comma 3-quater adotta in via definitiva il piano e lo presenta al Consiglio regionale per l'approvazione.

3-sexies. La definitiva approvazione è resa pubblica per mezzo di avviso nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo».

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 10 febbraio 2006

DEL TURCO

06R0146

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 2006, n. 1.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2006.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 3 del 1° febbraio 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La giunta regionale è autorizzata a gestire provvisoriamente, fino a quando non sia approvato con legge e non oltre il 28 febbraio 2006, il bilancio preventivo della Regione per l'esercizio finanziario 2006, con le modalità e le disposizioni previste dall'art. 10 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4 e secondo lo stato di previsione del relativo disegno di legge presentato al consiglio regionale.

<p style="text-align: center;">Art. 2.</p> <p>1. L'autorizzazione di cui all'art. 1 della presente legge è estesa agli enti dipendenti dalla Regione.</p> <p style="text-align: center;">Art. 3.</p> <p style="text-align: center;"><i>Entrata in vigore</i></p> <p>1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel <i>Bollettino ufficiale</i> della Regione.</p> <p>2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.</p> <p style="text-align: center;">Campobasso, 26 gennaio 2006</p> <p style="text-align: center;">IORIO</p> <p>06R0152</p> <hr/> <p>LEGGE REGIONALE 8 febbraio 2006, n. 2.</p> <p>Ricostituzione della Commissione per l'Autoriforma del Molise.</p> <p style="text-align: center;"><i>(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 4 del 16 febbraio 2006)</i></p> <p style="text-align: center;">IL PRESIDENTE DELLA REGIONE</p> <p style="text-align: center;">PROMULGA</p> <p>la seguente legge:</p> <p style="text-align: center;">Art. 1.</p> <p>1. La commissione consiliare a carattere temporaneo del Molise, istituita con la legge regionale 22 aprile 2002, n. 3, è ricostituita e permane in funzione sino al termine della legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.</p>	<p>2. Il presente, il vicepresidente ed il segretario della commissione per l'autoriforma del Molise in carica al 31 dicembre 2005 sono confermati nella carica fino al 30 giugno 2006. Al presidente, al vicepresidente ed al segretario, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, subentrano dal 1° luglio 2006 i consiglieri che li hanno immediatamente preceduti nelle rispettive cariche.</p> <p>3. Per l'organizzazione ed il funzionamento della commissione per l'Autoriforma del Molise continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nella legge regionale 22 aprile 2002, n. 3.</p> <p style="text-align: center;">Art. 2.</p> <p>1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge - previsti in euro 100.000,00 - si farà fronte con la legge di approvazione del bilancio regionale di previsione per l'anno 2006.</p> <p style="text-align: center;">Art. 3.</p> <p>1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.</p> <p>La presente legge sarà pubblicata nel <i>Bollettino ufficiale</i> della Regione.</p> <p>È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.</p> <p style="text-align: center;">Campobasso, 8 febbraio 2006</p> <p style="text-align: center;">IORIO</p> <p>06R0138</p>
---	---

AUGUSTA IANNINI, *direttore*FRANCESCO NOCITA, *redattore*

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 219,04)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 109,52)</i>	- annuale € 400,00 - semestrale € 220,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: <i>(di cui spese di spedizione € 108,57)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 54,28)</i>	- annuale € 285,00 - semestrale € 155,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 344,93)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 172,46)</i>	- annuale € 780,00 - semestrale € 412,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 234,45)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 117,22)</i>	- annuale € 652,00 - semestrale € 342,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	€ 320,00
Abbonamento semestrale	€ 185,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni	€ 180,00
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 6 0 4 0 8 *

€ 2,00